



In Agricoltura

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In Agricoltura

Prodotto multigaranzia per l'assicurazione delle imprese agricole - Mod. X2084.0

Edizione 03/2024

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti semplici e chiari"

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Indice

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	10
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	13
COSA È ASSICURATO	13
GARANZIE BASE	13
GARANZIE OPZIONALI	16
COSA NON È ASSICURATO	23
LIMITI DI COPERTURA	24
SEZIONE FURTO	27
COSA È ASSICURATO	27
GARANZIE BASE	27
GARANZIE OPZIONALI	29
COSA NON È ASSICURATO	31
LIMITI DI COPERTURA	32
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	34
COSA È ASSICURATO	34
GARANZIE BASE	34
GARANZIE OPZIONALI	39
COSA NON È ASSICURATO	46
LIMITI DI COPERTURA	48
SEZIONE TUTELA LEGALE	51
COSA È ASSICURATO	51
GARANZIE BASE	51
GARANZIE OPZIONALI	53
COSA NON È ASSICURATO	55
LIMITI DI COPERTURA	56
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	57

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

GLOSSARIO

Agricoltura di precisione	Agricoltura che per movimentare le macchine operatrici applica sistemi GPS, sensori interconnessi e altri strumenti atti a consentire una gestione automatizzata o assistita delle macchine come previsto dal Decreto Ministeriale n. 33671 del 22/12/2017.
Agricoltura sociale	Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.
Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività agricola	Attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento e attività connesse esercitate dall'imprenditore agricolo e finalizzate a produrre reddito agrario ai sensi delle normative vigenti. Sono comprese le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che provengono prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento. Sono comprese le attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
Attività agrituristica	Attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Attività giudiziale	Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
Attività stragiudiziale	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Azienda Agricola	Il complesso di beni territorialmente individuati, organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'attività agricola. Si intendono compresi anche i fondi condotti a qualsiasi titolo ubicati ovunque sul territorio italiano.
Bestiame	<p>Bovini, equini, ovini, caprini, suini, lama, alpaca, avicoli, cunicoli, animali da cortile e domestici del valore massimo di euro 3.000 per unità. Sono comprese le api e le relative arnie.</p> <p>Per quanto riguarda l'apicoltura, per numero di capi deve intendersi numero di arnie. Il valore massimo assicurabile è pari a 250 euro per singola arnia.</p> <p>Il tutto sia sottotetto dei fabbricati costituenti l'azienda, all'aperto, all'alpeggio comprese le strade che vi conducono e il nomadismo delle api.</p>
Caso assicurativo	Il verificarsi del fatto della controversia
Cassaforte	<p>Mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base.</p> <ul style="list-style-type: none">• a mobile:<ol style="list-style-type: none">a) con pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);b) con movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli od a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci devono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;

c) di peso minimo di 200 kg.

• **a muro:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Certificazione biologica EU

La normativa europea (Reg. CE 834/07 e CE 889/08) che garantisce la conformità delle produzioni ottenute con metodo biologico in tutte le fasi della filiera di produzione, dal campo alla tavola.

Combustibile

Merci e sostanze che non sono classificabili "Esplosivi" o "Infiammabili" o "incombustibili".

Colture

tipo intensivo: colture orticole, frutteti, vigneti, coltivazione di fiori, vivai di ogni tipo;

tipo estensivo: seminativi, prato, pascolo, selvicoltura, bosco.

Colture biologiche

Colture la cui difesa fitosanitaria segue un disciplinare di difesa biologica, attestata dalla certificazione biologica europea.

Colture convenzionali

Colture la cui difesa fitosanitaria ammette l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi.

Colture in conversione

Colture poliennali che, dopo un periodo triennale, passano da convenzionali a biologiche. Si intendono in conversione le colture e le produzioni durante questo periodo transitorio.

Contoterzista

Colui che presta manodopera e svolge attività agro meccanica, come definita dal decreto legislativo 99/2004 e successive modifiche, senza vincolo di subordinazione, vigilanza o sorveglianza e con autonomia di azione ed organizzazione propria dei mezzi necessari per effettuare i lavori per conto del committente.

Contenuto

a) complesso mobiliare per l'arredamento dei locali assicurati, impianti di prevenzione e di allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computer nonché macchine per l'ufficio anche privato, e tutto quanto serve per uso di casa o personale, compresi **indumenti, pellicce, quadri, tappeti ed oggetti d'arte di valore non superiore a 30.000,00 euro per singolo pezzo (limite 15.000 euro per la sezione Furto), gioielli, preziosi e valori** di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti;

b) derrate, scorte e prodotti agricoli in genere, anche trasformati, insilati, sementi, concimi, fertilizzanti, anticrittogamici ed antiparassitari, granaglie trebbiate, vini, olii e relativi contenitori, legna da ardere e legname in genere, Infiammabili, carburanti e relativi contenitori, lubrificanti, imballaggi;

c) nel caso di esercizio di attività agrituristica, sono compresi il mobilio e l'arredamento in genere dei servizi di ospitalità e ristorazione e ricreativi, nonché relativamente alle garanzie della sola Sezione - Incendio, gli effetti personali e gli oggetti portati dai clienti nell'azienda e/o consegnati all'Assicurato (art. 1784 del Codice civile), compresi gioielli, preziosi e valori;

d) cose particolari, cioè documenti, disegni, registri, archivi, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

e) qualora non risulti assicurata la partita Fabbricato, a parziale deroga del glossario di polizza, si conviene che la partita Contenuto comprende **eventuali opere di miglioria che il locatario abbia apportato a proprie spese al Fabbricato ed agli impianti fissi posti al servizio dello stesso, sempreché tali spese siano debitamente documentate. Resta in ogni caso fermo il disposto dell'art.1907 del Codice civile;**

f) Per la sola sezione Furto la garanzia è operativa anche per danni agli effetti personali dei dipendenti (con il limite di 1.000 euro per sinistro e 3.000 per anno).

Si intende escluso tutto quanto indicato nella definizione di "Fabbricato" "Macchine, Attrezzi e Impianti" e "Foraggi".

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione

Tipo di reato perseguibile d'ufficio e punito con l'arresto e/o l'ammenda.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

Copertura	Il complesso degli elementi del Tetto, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno di natura contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, verbali o scritti.
Danno di natura extracontrattuale	Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento illecito di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Danno liquidabile	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione ed applicando i limiti e sottolimiti, massimi di indennizzo/risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
Delitto colposo	È solo il delitto espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. N° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Cod. Pen.).
Fabbricato	<p>Locali di abitazione e dove si svolge l'attività agricola, costituiti dall'intero fabbricato o parte di esso, compresa la relativa quota di parti comuni.</p> <p>Sono comprese opere di fondazione interrata, fissi ed infissi, nonché altri impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, centrale termica, impianti solari termici, impianti fotovoltaici fino a 11kwp, ascensori e montacarichi, scale mobili, gru per la movimentazione del fieno, impianti fissi per la gestione del bestiame, celle frigorifere, antenne, camini ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, rivestimenti, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, piscine fisse, muri di contenimento e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, recinzioni.</p> <p>Esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico.</p> <p>Sono compresi eventuali servizi di ospitalità e ristorazione per esercizio di attività agrituristica nonché i sili incombustibili.</p> <p>In dipendenza del loro utilizzo i fabbricati vengono convenzionalmente identificati nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abitazione/agriturismo: fabbricati adibiti esclusivamente ad abitazione e/o agriturismo. Sono tollerati i depositi macchine, attrezzi e impianti a piano terra, e/o interrati, ubicati sotto il perimetro dell'abitazione e/o sporgenti 10 mt dal perimetro della stessa purché non a fianco dell'abitazione.• Altri usi agricoli: fabbricati adibiti ad abitazione/agriturismo e/o ad eventuali altri usi agricoli comprese stalle, fienili, depositi di foraggio. <p>Si intende escluso quanto indicato alle voci "Contenuto" e "Macchine, Attrezzi e Impianti", "Foraggi" ed escluse le serre, i fabbricati in stato di abbandono o in rovina</p>

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

Fatto illecito	Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo; ciò determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. (Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali).
Fatturato	L'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).
Fermentazione	Processo chimico che provochi decomposizione di una sostanza organica.
Fissi ed infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Foraggi	Fieno, paglia, stramaglie ed in genere qualsiasi prodotto essiccato vegetale destinato all'alimentazione del bestiame, posti sia sottotetto che all'aperto sui fondi dell'azienda agricola. La somma riportata in polizza rappresenta la media mensile, mentre la somma assicurata per ogni mese è il prodotto risultante dalla media mensile moltiplicata per i seguenti coefficienti: gennaio 1; febbraio 0,8; marzo 0,6; aprile 0,4; maggio 0,3; giugno 0,7; luglio 1; agosto 1,3; settembre 1,6; ottobre 1,6; novembre 1,5; dicembre 1,2.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.).
Impianto solare	Fotovoltaico Impianto per la produzione di energia elettrica (fissato agli appositi sostegni e collaudato). Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori e converte direttamente la radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico Termico insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Implosione	Il cedimento, non determinato da usura, corrosione difetti di materiale o carenza di manutenzione, di apparecchiature, macchinari, serbatoi, cisterne e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili	- gas combustibili; - sostanze e prodotti non considerati "Esplosivi" con punti di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.
Insorgenza	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza Contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Lastre

Lastre di cristallo e vetro piane e curve, compresi gli specchi, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, banchi, porte e finestre, mensole e simili, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri appositi sostegni nel fabbricato e nell'area di pertinenza.

Macchine attrezzi ed impianti

- a) macchine e veicoli inerenti all'attività agricola e le attività connesse, anche non iscritti all'UMA, inclusi i relativi accessori, utensili e ricambi, sia sottotetto dei fabbricati che all'aperto, ovunque entro i confini d'Italia e della Repubblica di S. Marino ed entro 20km dal confine dell'Italia;
- b) impianti (escluso quanto compreso alla partita fabbricato) e attrezzi ad uso dell'attività agricola e attività connesse;
- c) serbatoi metallici e non e relative tubazioni;
- d) tunnel agricoli, intendendosi per tali strutture amovibili o fisse composte da un'intelaiatura tubolare d'acciaio e copertura realizzata in materiale plastico, volte alla copertura di Foraggi, macchinari, impianti ed attrezzi destinati ad uso agricolo;
- e) celle frigo poste all'esterno dei fabbricati;
- f) essiccatoi, sili combustibili, monte fieno;
- g) turbine idroelettriche fino a 5 kw e relativi accessori;
- h) pompe di sollevamento acqua anche all'aperto su fondi facenti parte dell'azienda.

Massimale

L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

Nella sezione "**Tutela legale**", corrisponde alla somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo/sinistro.

Nucleo familiare

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, nell'ubicazione indicata sulla scheda di polizza, nonché i figli temporaneamente residenti altrove per motivi di studio.

Periodo di assicurazione

In caso di polizza di durata inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore ad un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile.

Primo rischio (assoluto)

La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

Procedimento penale

Procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo, doloso, preterintenzionale) del reato ascritto.

Rapina

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Cod. Pen.).

Reato

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda).

Recesso

Scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

Regola proporzionale	La regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro relativo alle garanzie di Responsabilità Civile.
Rischio locativo	La responsabilità civile che grava sull'assicurato/contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'assicurato.
Rischio separato	<p>Per "rischio separato" si intende il rischio o l'insieme di più rischi, disgiunto da altri mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">-muro pieno, intendendosi per tale il muro senza aperture, elevato da terra a Tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci, o da serramenti costruiti in materiale aventi la certificazione REI 120;-porta morta, intendendosi per tale il passaggio coperto tra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno; esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero di macchine ed attrezzi agricoli esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico;-spazio vuoto uguale o superiore a un metro.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori e delle relative tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Serramento	Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro	<p>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</p> <p>Nella sezione Tutela Legale si intende il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prestata l'assicurazione.</p> <p>Relativamente all'art. 4.2.21 - Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti per sinistro si intende: lett. a) la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato; e lett. b) richiesta dell'Assicurato del rimborso delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.</p>
Sinistro in serie	Relativamente all'art. 4.2.21 - Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti - lett. a), una pluralità di Sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatisi in più prodotti e in più anni.
Società	VHV Italia Assicurazioni S.p.A., che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia	Spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Terrorismo	Un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili,

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Territorio europeo

Stati facenti parte del continente europeo.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tutela legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

UBA - numero capi equivalenti

Il numero di capi indicati nel contratto viene espresso in UBA "Unità di bestiame adulto". L'UBA è l'unità di misura della consistenza di un allevamento.

La consistenza in UBA di un allevamento si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda gli appositi coefficienti legati alla specie degli animali.

Nella colonna "N. CAPI EQUIVALENTI (UBA)" vengono riportati per tipologia il numero di animali che costituiscono un capo.

TIPOLOGIA CAPI	N. CAPI EQUIVALENTI (UBA)
bovini	1
equini	1
ovini	4
caprini	4
avicoli	100
suini	4
arnie api	4
cunicoli	120
altri- taglia piccola	100
altri - taglia medio grande	1

Unico sinistro

Nella sezione Tutela Legale si riferisce al fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Valore a nuovo

Per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

per il Contenuto e per le macchine, attrezzi ed impianti: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

Valore intero

La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito previa applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Veicoli

Tutte le macchine di proprietà dell'azienda, comprese le macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate per le quali è obbligatoria l'immatricolazione o il certificato di idoneità tecnica entrambi rilasciati dalla motorizzazione Civile competente per territorio. La copertura è estesa ad eventuali accessori collegati e/o trainati da macchina agricola.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Norme di carattere generale

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.5 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.6 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

Art. 1.7 - FACOLTÀ DI RECESSO

La facoltà di Recesso è prevista nei seguenti casi:

- a) nel caso di contratto a durata poliennale superiore ai 5 anni, il Contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio **mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di Recesso viene esercitata;**
- b) dopo ogni sinistro e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di **30 giorni**.

In caso di Recesso da parte della Società, la stessa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 1.8 - ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. **In caso di Sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.**

Art. 1.9 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla scheda di Polizza; il Contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all'anno. Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica".

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di Assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.10 - Disdetta dell'Assicurazione.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di Polizza, senza necessità di disdetta.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Norme di carattere generale

Art. 1.10 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Entrambe le Parti possono disdire il Contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - INDICIZZAZIONE

Qualora sia espressamente convenuta in Polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il Premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in Polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento successivo della Polizza mediante **lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC)** da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e Premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Art. 1.14 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale sul territorio italiano (Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Per la sezione Responsabilità civile l'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per il Territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre, mercati e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero escluso USA, Canada e Messico.

Per la sezione Tutela legale:

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di Procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 1.15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

L'Assicurazione deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.16 - VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.13 "Indicizzazione", nei contratti a tacito rinnovo, La Società ha la facoltà di **modificare le condizioni di assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie)** rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.

In tale caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente - nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto - un'appendice di variazione alla polizza esistente con le nuove condizioni ed il premio proposti.

Le nuove condizioni ed il premio proposti con l'appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del premio e la sottoscrizione dell'appendice dovranno essere perfezionati **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere** e varranno come perfezionamento del rapporto di assicurazione così modificato.

Qualora il Contraente **non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdetto** e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Glossario

Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l'appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Art. 1.17 – ADEGUAMENTO DEL SOLO PREMIO

In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 1.13 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 1.16 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.

In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.

Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto**, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.

In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione incendio e altri eventi

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato, in relazione alle garanzie prestate e vengono utilizzate dalla Società per la valutazione del rischio. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza per ciascuna entità assicurata. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Aliquota di imposta agricola

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondere sui premi di Assicurazione, i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività che dà luogo a produzione di "reddito agricolo", come prescritto dalle leggi vigenti.

Caratteristiche costruttive

I fabbricati assicurati o contenenti le Cose assicurate hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

I^a classe: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del Tetto, coperture, pareti esterne, Solai e coibentazioni in materiali Incombustibili.

Sono comunque tollerati:

- i materiali combustibili esistenti nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne, e nelle coibentazioni quando la superficie da essi occupata non eccede i tre decimi, rispettivamente delle strutture portanti, delle pareti esterne, e delle coibentazioni;
- le strutture portanti verticali in ferro;
- cappotti e materiali coibentanti posti lungo e nelle pareti esterne combustibili (ad eccezione di legno e pannelli sandwich) per la sola categoria abitazione/agriturismo;
- nei fabbricati a uno o più piani, i Solai e le strutture portanti del Tetto interamente in legno o in ferro;
- la copertura del Tetto, anche appoggiata direttamente alla struttura portante, in pannelli sandwich;
- le caratteristiche costruttive diverse da quanto dichiarato di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso;
- eventuali sostegni verticali comunque costruiti posti all'interno della stalla ad uso "rompitratta" o per delimitare i box del Bestiame.

II^a classe: comunque costruito.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).**

GARANZIE BASE

Art. 2.1.1 – INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, **anche se di proprietà di terzi ad eccezione di quanto espressamente previsto all'art 2.2.1 Ricorso terzi o locatari**, da:

- a) Incendio;
- b) fulmine, compresa la fulminazione del Bestiame anche al pascolo, se richiamata la partita;
- c) Esplosione e Scoppio (per eventi diversi da quelli previsti dall'art. 2.2.6 - Eventi Sociopolitici-Terrorismo);
- d) caduta di aeromobili, loro parti o Cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
- e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti **posti nell'ambito di 20 mt. da esse**;
- f) si intendono compresi anche:
 - i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio nonché i danni provocati non sconsideratamente dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'Incendio stesso;
 - i danni indiretti per interruzione od intralcio di attività; l'indennizzo dovuto per le partite Fabbricato e Contenuto sarà maggiorato di un ulteriore importo indicato all'art. 2.4 - della tabella "Limiti, scoperti e franchigie" **e fermo quanto stabilito dall'art. 1.6 - Limite massimo dell'Indennizzo – delle Norme di carattere generale**;
 - i danni per Furto di Fissi ed infissi, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri per Furto consumato o tentato.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati:

- g) Implosione, per tale intendendosi il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
- h) rovina di ascensori e di montacarichi **con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso;**
- i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- l) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- m) urto di Veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio. Si intendono esclusi i danni da **veicoli iscritti al P.R.A.** se identificati;
- n) Fermentazione anormale del Foraggio, se assicurato, che provochi decomposizione in misura tale da non permettere l'utilizzo al quale è destinato;
- o) folgorazione del Bestiame, se assicurata la garanzia "incendio del Bestiame", dovuta a guasto di impianti elettrici, a condizione che tali impianti siano rispondenti ai requisiti di legge e che la folgorazione abbia provocato la morte del Bestiame stesso. **Se tali impianti sono privi di certificazione dei requisiti di legge, si applicherà lo Scoperto prevista all'art. 2.4 - della tabella "Limiti, scoperti e franchigie".**

La Società risarcisce inoltre le spese necessarie per

- p) demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 15% dell'Indennizzo complessivo pagabile a termini di polizza comprese le spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;**
- q) la rimozione ed il ricollocamento opportunamente documentato delle Cose assicurate alle partite "Contenuto" e "Bestiame" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, **sino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo dovuto;**
- r) il rimpiazzo del Combustibile liquido versato a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
- s) la ricerca e la riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio del fabbricato, accertata dall'ente di distribuzione e/o dal fornitore comportante da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione.
La garanzia comprende:
 - le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
- t) il rifacimento delle cose particolari, intendendosi per tale il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento **ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico. L'Indennizzo sarà corrisposto solo dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Questa copertura si intende prestata nella forma a Primo rischio e solo se assicurata la partita Contenuto.**

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Art. 2.1.2 - BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione da parte del Contraente o Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso purché l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.1.3 - COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e, se questi sono persone giuridiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 2.1.4 - CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE

Con riferimento all'art. 1.4 delle Norme di carattere generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le Cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.1.5 - UNIVERSALITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Questa polizza assicura tutto quanto si trova nell'ubicazione assicurata (compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), **fatta eccezione per l'area di sua pertinenza.**

In caso di sinistro quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento si intende assicurato e, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovano precisa assegnazione in una delle partite di questa polizza o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Art. 2.1.6 - MODIFICHE COSTRUZIONI

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al Contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società sempreché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio e fermo in ogni caso il disposto dell'art. 1907 del Codice civile.

Art. 2.1.7 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Agli effetti delle sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le Cose assicurate si intendono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.

Art. 2.1.8 - ENTI DECENTRATI

La Società prende atto che parte del Contenuto e/o delle Macchine - attrezzi - impianti e/o del Bestiame può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:

a) presso aziende e/o stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio della Repubblica Italiana e nel raggio di 20 km dal confine della Repubblica Italiana;

b) presso mostre, esposizioni, fiere e simili entro l'ambito del Territorio europeo e dei Paesi confinanti con l'Italia.

Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle medesime cose, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice civile riferito alle intere partite.

In caso di sinistro l'assicurato avrà l'obbligo di comprovare l'esistenza e l'entità delle Cose assicurate nelle varie località.

Art. 2.1.9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;

- le società controllate, consociate e collegate;

- i clienti;

- gli amministratori ed i soci quando l'assicurato non sia una persona fisica;

- tutti i familiari conviventi con l'assicurato (e verso genitori e i figli anche se non conviventi), purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.1.10 - SPESE DI SOGGIORNO

La Società rimborsa le spese di soggiorno **documentate e necessarie** sostenute dall'assicurato per soggiorno in albergo a causa di inagibilità dei locali, causata da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.1.11 - INDENNITÀ SPECIALE PER AZIENDE BIOLOGICHE

Qualora l'Azienda Agricola assicurata sia in possesso di Certificazione Biologica EU, i danni ai prodotti, indennizzabili in base alle garanzie in essere, saranno liquidati con una indennità aggiuntiva pari al 20% del danno indennizzabile a termini di polizza fino al massimo della somma assicurata alla partita Contenuto. Detta maggiorazione non viene applicata ai prodotti che abbiano subito un processo di trasformazione (ad esempio vino, formaggio, olio, quarta gamma).

Art. 2.1.12 - ONERI DI RICOSTRUZIONE/URBANIZZAZIONE

La Società rimborserà le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o ed Autorità pubblica per la ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 2.1.13 - ONERI PERITALI

La Società rimborserà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile in base alla presente polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.1.14 - ONORARIO PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme Comuni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 5% dell'Indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con i limiti, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, riportati nella tabella "Limiti, scoperti, franchigie" dell'art. 2.4.

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4)**.

Art. 2.2.1 - RICORSO TERZI O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività, industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10%** del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- **a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto di seguito elencato:**
 - **le Cose dei locatari;**
 - **i Veicoli dei dipendenti dell'Assicurati;**
 - **le Cose (escluso il Bestiame) che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di lavori agricoli;**
 - **i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.**

Relativamente ai soli danni a Cose i genitori e i figli dell'assicurato non conviventi sono considerati terzi.

Art. 2.2.2 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1.1 "Incendio e garanzie accessorie" lett. p) la Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, **nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 50% della somma stessa.**

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice civile.

Art. 2.2.3 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

In caso di sinistro, l'Indennizzo relativo alle partite Fabbricato e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale precisata a questo titolo.

Questa garanzia non opera:

- **per i prodotti a cui viene applicata l'Indennità Biologica all'art 2.1.11;**
- **per le Cose indennizzate in base a quanto previsto all'art 2.2.27 "Prezzo di vendita (Selling Price)", se acquistata la garanzia;**
- **se è stata stipulata specifica polizza Danni Indiretti.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.2.4 - PERDITA DI CANONI DI LOCAZIONE (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione che l'assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati da un sinistro indennizzabile come previsto da questa sezione, **durante il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno.**

Art. 2.2.5 - RISCHIO LOCATIVO

Nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, si assicurano i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, causati da Incendio o altro evento garantito da questa sezione di polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato stesso e ferma l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 6.6 "Assicurazione parziale" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Art. 2.2.6 - EVENTI SOCIOPOLITICI - TERRORISMO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, a parziale deroga dell'art. 2.3 lett. i) Esclusioni, verificatisi, anche eseguiti con ordigni esplosivi, in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- Terrorismo.

Si intendono comunque sempre esclusi i danni:

- a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, custodia del curatore fallimentare od in occasione di serrata;**
- c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;**
- d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.**

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da Incendio, Esplosione, Scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art. 2.2.7 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate:

- a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trasportate o fatte crollare, tromba d'aria, grandine;
- b) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro Contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra **a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno oppure che per l'assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta;**
- c) verificatisi su macchine, attrezzi, impianti richiamati in Glossario ai punti a), b), c) della definizione "Macchine, attrezzi e impianti";
- d) provocati dalla caduta di alberi causata da eventi atmosferici, compreso il fulmine;
- e) danni da grandine su tetti di fabbricati anche se aperti da uno o più lati.

La Società non risponde dei danni:

1. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici sopra elencati;

2. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, cavi aerei, insegne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- capannoni pressostatici, tunnel agricoli, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- danni causati dalla grandine a Lastre di cemento-amianto, Lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, tendoni ad uso ricovero attrezzi-Foraggi, impianti solari termici e fotovoltaici.

Non si considera "fabbricato aperto ai lati" il fabbricato dotato di sistema di chiusura funzionante rimasto momentaneamente aperto al momento del sinistro.

In caso di errata dichiarazione dell'assicurato rispetto allo stato dei fabbricati, aperti o chiusi, verrà applicato lo Scoperto minimo ed il limite di Indennizzo previsti per il reale stato dei fabbricati.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.2.8 - EVENTI ATMOSFERICI SU ENTI ALL'APERTO (prestata nella forma a Primo Rischio)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2.7 -Eventi atmosferici, si intendono coperti dalla garanzia i beni indicati al punto 2) del predetto articolo con l'esclusione degli alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, di vetrate e lucernari e dei danni causati dalla grandine ai fragili (come individuati all'art. 2.2.11).

Art. 2.2.9 - SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli all'interno dei fabbricati e al loro Contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di Tetto, pareti, lucernari, vetrate e serramenti direttamente provocato dal peso della neve. La garanzia opera anche per i danni cagionati al fabbricato dalla caduta di alberi o parte di essi per effetto del sovraccarico di neve.

La garanzia non opera per:

- **i fabbricati non conformi alle norme in vigore al momento della loro costruzione e i relativi contenuti. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;**
- **i fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tale rifacimento sia ininfluenza ai fini di questa garanzia.**

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;**
- b) a lucernari, vetrate e serramenti, impianti solari non integrati nella copertura del Tetto, alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;**
- c) da valanghe e slavine;**
- d) da gelo, anche se conseguenti all'evento coperto da questa garanzia;**
- e) alle serre.**

2.2.10 – DANNI DA NEVE E SPESE DI RIMOZIONE NEVE

A integrazione di quanto indicato all'art. 2.2.9 "Sovraccarico neve", la Società indennizza i danni:

- a) direttamente causati al fabbricato assicurato dalla neve, che provochi la deformazione o il distacco totale o parziale di una o più parti del fabbricato, anche in assenza di crollo;**
- b) le spese sostenute dall'assicurato per far rimuovere la neve dal Tetto del fabbricato, esclusivamente nel caso in cui la rimozione sia imposta dalle Autorità competenti con ordinanza specifica.**

Sono esclusi i danni:

- a) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;**
- b) alle insegne;**
- c) alle impermeabilizzazioni;**
- d) causati da valanghe e slavine.**

Art. 2.2.11 - GRANDINE SU FRAGILI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società risponde fino alla concorrenza della somma indicata in polizza dei danni causati dalla grandine a:

- vetrate e lucernari in genere;
- Lastre di cemento-amianto, Lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica;
- impianti solari termici e fotovoltaici fino a 11 KWP.

Sono comunque esclusi i danni a tunnel agricoli, serre e simili impianti.

Art. 2.2.12 - ALLAGAMENTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, **diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione**, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le Cose assicurate e riconducibili ad accumulo esterno d'acqua piovana o ad altro evento eccezionale che non sia escluso espressamente, nonché a rottura di attrezzature, di macchinari ad uso agricolo, di elettrodomestici e relativi raccordi. Sono compresi i danni causati da intasamento di gronde e pluviali a seguito di grandine, neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

La società non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;**
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine;**
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;**
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;**
- f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- g) causati dal solo sfilamento dei raccordi di elettrodomestici.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.2.13 - ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto e/o di rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) pertinenti ai fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia la Società indennizzerà inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente al sinistro stesso.

La società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 2.2.14 - COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 2.2.15 - GELO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o all'attività descritta in polizza, **purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.**

Sono comunque escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 2.2.16 - OCCLUSIONE CONDUTTURE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da occlusioni e rigurgito di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, comprese gronde e pluviali.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 2.2.17 - RICERCA E RIPRISTINO DEL GUASTO

La Società, a seguito di guasto, di rottura o di occlusione degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti al fabbricato, causati dalle fattispecie previste agli art. 2.2.13 "Acqua condotta", art. 2.2.14 "Colaggio da impianti automatici di estinzione", art. 2.2.15 "Gelo", art. 2.2.16 "Occlusione condutture", rimborsa le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, anche nel caso in cui la rottura non abbia determinato danni indennizzabili ai sensi degli articoli 2.2.13 "Acqua condotta", art. 2.2.14 "Colaggio da impianti automatici di estinzione", art. 2.2.15 "Gelo", art. 2.2.16 "Occlusione condutture".

Sono escluse le spese di ricerca e ripristino in conseguenza di guasti a condutture installate all'esterno del fabbricato od interrate ad eccezione degli impianti idrici e igienici interrati di pertinenza del fabbricato (esclusi quelli destinati ad irrigazione o a servizio di piscine), anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso.

Art. 2.2.18 - DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato, al Contenuto, a Macchine attrezzi ed impianti, purché assicurate le rispettive partite, agli impianti elettrici ed elettronici e relativi componenti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici causati da qualsiasi causa.

La presente garanzia è prestata in deroga alla lettera h) dell'art. 2.3 - Esclusioni -, entro il limite della somma specificamente assicurata, limite che si intende valere sia per sinistro sia per periodo assicurativo.

La Società non risponde dei danni:

1. ai tubi catodici, alle fonti di luce;
2. ad accumulatori elettrici e batterie ad eccezione delle batterie di accumulo che fanno parte dell'impianto fotovoltaico;
- 3 ai Veicoli iscritti al PRA e/o all'UMA e comunque azionati con motore a Scoppio;
4. agli impianti fotovoltaici oltre gli 11 kwp;
5. alle turbine idroelettriche e relativi accessori oltre i 5 Kw;
6. causati da usura o carenza di manutenzione;
7. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo e prova;
8. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

9. a cose ad impiego mobile salvo quanto di seguito indicato;

10. a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione.

Per impianti o apparecchi acquistati o installati da più di 3 anni, l'Indennizzo sarà pari al valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

Relativamente alle batterie di accumulo degli impianti fotovoltaici e agli inverter degli impianti fotovoltaici e idroelettrici qualora gli impianti abbiano più di 5 anni la garanzia viene prestata, tenuto conto della sua vetustà, con l'applicazione di uno Scoperto del 50% ferma la franchigia minima. Non vengono risarciti inverter di età superiore ai 7 anni.

I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, saranno indennizzati solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le Cose assicurate) e l'Indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

Art. 2.2.19 - CRISTALLI E INSEGNE (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società assicura le spese, comprensive di trasporto ed installazione, necessarie per la sostituzione delle Lastre di cristallo, mezzocristallo o vetro e delle insegne rotte **in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.**

Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.

Sono compresi:

- i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti;
- gli eventuali danni causati al "Contenuto" assicurato dalla rottura dei cristalli o delle insegne.

Sono esclusi i danni:

- **indennizzati in base ad una garanzia prestata con questa sezione;**
- **che derivano da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle Lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;**
- **determinati od agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;**
- **subiti da lucernari, pannelli solari e Lastre orizzontali;**
- **subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.**

Relativamente alla parte abitativa dei fabbricati la garanzia è estesa a: specchi, lampadari e acquari, Lastre anche orizzontali collocate nei locali occupati dall'assicurato facenti parte del Contenuto.

Sono comunque escluse le Lastre dei piani cottura.

Art. 2.2.20 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aerei, eventi tutti che debbano aver creato danni materiali diretti agli impianti o ai fabbricati.
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Il semplice disarmo dell'impianto elettrico non rende attiva la garanzia.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 12 ore, relativamente alle celle frigorifere e 4 ore per i banchi frigo.

Nel caso di danno riconducibile all'art. 2.2.6 "Eventi Sociopolitici" o "Terrorismo" l'Indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta garanzia opzionale ed applicando quanto previsto all'art. 2.4 della tabella "Limiti, scoperti e franchigie" alle voci "Eventi Sociopolitici" e "Terrorismo".

Art. 2.2.21 - DISPERSIONE LIQUIDI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società risponde dei danni materiali e diretti per la perdita di vino e mosti, olio e latte, posti **in contenitori di capacità pari ad almeno 100 litri** causata da:

- a) guasto o rottura accidentale dei relativi contenitori posti nell'ambito dell'Azienda Agricola;
- b) atti dolosi, compresi quelli vandalici, di sabotaggio e di Terrorismo **purché i contenitori siano posti all'interno dei fabbricati o comunque entro l'area recintata dell'azienda.**

Sono esclusi dai punti a) e b):

- **i danni da stillicidio;**
- **i danni da corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;**
- **i danni causati ad altre cose dalla dispersione del liquido;**
- **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.2.22 - DANNI ALLE COLTIVAZIONI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle sole coltivazioni arboree a frutteto e/o vigneto causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio;
- caduta aeromobili;
- eventi socio politici;

come dettagliatamente specificati all'art. 2.1.1 lettera a), b), c), d) ed all'art. 2.2.6 "Eventi Sociopolitici - Terrorismo", e ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2.3.

Nel caso di danno riconducibile all'art. 2.2.6 "Eventi Sociopolitici - Terrorismo", l'Indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta garanzia.

Sono esclusi i danni provocati da:

- **fitopatie;**
- **carenze nutrizionali e relative fisiopatie;**
- **operazioni culturali errate o nocive;**
- **inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua da qualsiasi causa determinato;**
- **qualsiasi evento, atmosferico e non, diverso da quelli indicati che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi oggetto della presente garanzia.**

La garanzia è limitata alle sole piante vive attaccate al suolo; sono esclusi dal Risarcimento i frutti pendenti o futuri e pertanto, in caso di Sinistro, saranno riconosciute le sole spese vive per l'espianto ed il reimpianto e per l'acquisto o il ripristino delle piante morte o danneggiate. Le piante sostituite dovranno essere uguali od equivalenti a quelle preesistenti.

Art. 2.2.23 - PERDITA DEL CARICO

La Società indennizza i danni diretti alle merci e ai prodotti inerenti all'attività (compresi frutta e imballaggi) movimentati all'interno dell'Azienda Agricola e durante il trasporto effettuato all'esterno, per operazioni di prelievo e consegna, su Veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato, guidati dallo stesso o da personale dallo stesso incaricato.

Sono esclusi:

- **i danni da Furto e Rapina;**
- **le perdite di vini in bottiglie a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio.**

Art. 2.2.24 - MOVIMENTAZIONE INTERNA

La Società indennizza i danni causati alle Cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. o all'U.M.A. operanti all'interno dell'area di pertinenza aziendale. **Sono esclusi i danni subiti dai mezzi stessi e quelli alle cose da essi trasportate o caricate.**

Art. 2.2.25 - ATTIVITÀ AMBULANTE (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni alle merci e alle Cose assicurate e destinate all'attività di ambulante, regolarmente autorizzata, quando si trovano nell'ubicazione di polizza, nelle ubicazioni ove svolge l'attività ed all'interno dell'automezzo adibito allo svolgimento dell'attività.

Relativamente a merci, macchinari ed attrezzature destinate all'attività ambulante che si trovino fuori dall'ubicazione indicata, anche presso fiere e mercati coperti (ma esclusi i mercati all'ingrosso), si intendono prestate esclusivamente le garanzie di cui all'art. 2.1.1 "Incendio e garanzie accessorie", nonché, se acquistate, le garanzie di cui agli artt. 2.2.6 "Eventi sociopolitici" e 2.2.7 "Eventi atmosferici".

Rimangono in ogni caso esclusi i danni:

- a) all'automezzo sul quale si trovano merci, macchinari ed attrezzatura;**
- b) alle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.**

Art. 2.2.26 - PACCHETTO UVA

La Società indennizza i danni verificati a seguito delle seguenti eventualità:

1) CONFERIMENTO UVA

La Società, relativamente ai grappoli d'uva recisi, risarcisce eventuali perdite o danneggiamenti causati da urto, collisione o ribaltamento avvenuti nel corso di trasporti effettuati a mezzo carri trainati da Veicoli, anche di terzi, dal punto di raccolta al luogo del conferimento per lo stoccaggio e/o la lavorazione, sempreché il tutto avvenga nell'ambito dei terreni o aree private di proprietà o in uso all'Assicurato o su strade pubbliche che coincidano con il percorso più breve tra il luogo di raccolta e la Cantina di conferimento e comunque entro i 20 km.

In caso di danno l'Assicurato deve avvisare le Autorità Competenti e la società con il mezzo più rapido possibile e comunque entro 24 ore dall' evento.

La garanzia opera in secondo rischio se acquistata la garanzia di cui all'art. 2.2.23 "Perdita di caricoa2.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

2) ESPULSIONE TAPPI

La Società risarcisce le perdite di vini in bottiglia e relativi vetri e tappi non riutilizzabili a seguito di espulsione repentina dei tappi od Esplosione delle bottiglie, quando l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie e non riconducibile a difetti dei materiali o di difetti nella procedura di imbottigliamento.

3) ROTTURA BOTTIGLIE

La Società risarcisce le perdite di vini in bottiglie a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio. Sono esclusi i danni da movimentazione delle bottiglie per operazioni di prelievo/consegna.

4) DIFETTOSA ETICHETTATURA

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a perdite di natura accidentale per difettosa etichettatura limitatamente al solo errato allineamento "bottiglia-etichetta" e/o errato abbinamento "bottiglia-etichetta" a causa di:

- guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di imbottigliamento;
- carente o eccessivo apporto di sostanza incollante;
- anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia, e tali da rendere la sostanza o merce o prodotto imbottigliato inutilizzabile alla sua ulteriore normale commercializzazione. L'Indennizzo comprende anche le spese di rietichettatura e/o reimpastigliamento, qualora necessarie.

Relativamente al punto 4) sono esclusi i danni commessi da persone non alle dipendenze del Contraente e dell'Assicurato o da ditte esterne incaricate dell'operazione ed i danni causati da:

- **vizio proprio della merce;**
- **perdite e ammanchi.**

5) CONTAMINAZIONE PRODOTTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti a merci conseguenti a perdite di natura accidentale per:

- inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza fra una sostanza o merce o prodotto in genere con altra sostanza (compresa l'acqua e con l'esclusione di quanto di seguito indicato), tale da rendere la prima inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione.
- carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo che renda la sostanza o merce o prodotto in genere inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione.

L'Indennizzo comprende le spese di trattamento del prodotto.

Relativamente al punto 5) sono esclusi i danni causati da:

- **errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze del Contraente e dell'Assicurato;**
- **vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'Assicurato;**
- **perdite e ammanchi.**

Art 2.2.27 - PREZZO DI VENDITA (SELLING PRICE)

A parziale deroga degli artt. 6.8 "Come si determina il danno" e 6.9 "Determinazione del danno per i prodotti della vinificazione", la Società, in caso di Sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

La presente garanzia opzionale è operante a condizione che:

- **le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;**
- **la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata dalle prescritte scritture.**

La presente pattuizione non è valida in caso di Indennizzo su eventuale specifica polizza o Sezione Danni Indiretti.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 6.6 "Assicurazione parziale".

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, frane e valanghe;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati con dolo dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;
- f) causati alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- g) di smarrimento, Furto o ammanchi delle Cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Salva l'inclusione con specifiche garanzie aggiuntive riportate in polizza, sono altresì esclusi i danni:

- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- i) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo o sabotaggio;
- j) causati da eventi atmosferici, da allagamenti e da sovraccarico di neve;
- k) alle cose dei clienti non consegnate al gestore dell'esercizio e di cui questi deve rispondere anche ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del Codice civile;
- l) ai Veicoli dei clienti;
- m) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- n) a macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione;
- o) ad apparecchiature elettroniche qualora già coperti da apposita assicurazione.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4- LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di polizza, in base alla scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni Sinistro	% Scoperto per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
	Def. "Contenuto" lett. a Gioielli preziosi e Valori			30.000 per singolo pezzo	
2.1.1 f	Furto Fissi ed infissi			1.500	per sinistro
2.1.1 f	Danni indiretti			Relativamente a Fabbricato e Contenuto maggiorazione ulteriore del 15% con il massimo di 100.000	
2.1.1 h	Rovina ascensori			3.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.1 m	Urto veicoli	250			
2.1.1 o	Folgorazione del Bestiame		20%	5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.1 p	Spese di demolizione e sgombero, spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi			15% dell'indennizzo	
2.1.1 q	Spese di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate alla voce "Contenuto" e "Bestiame" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro			5% dell'indennizzo	
2.1.1 s	Spese ricerca gas	250		5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.1 t	Rifacimento cose particolari			5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.8	Enti decentrati			10% delle somme assicurate alle relative partite per il Contenuto	a. 50.000,00 (entro il territorio della Rep. Italiana) b. 20.000,00 (presso mostre ed esposizioni nella U.E.)
				40% della somma assicurata alla relativa partita per macchine e attrezzi e Bestiame	a. 50.000,00 (entro il territorio della Rep. Italiana) b. 20.000,00 (presso mostre ed esposizioni nella U.E.)
2.1.10	Spese soggiorno in caso di evento catastofale			3.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.12	Oneri ricostruzione/urbanizzazione			10% con il massimo di 10.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.13	Oneri peritali			5% con il massimo di 5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.14	Onorario periti			5% con il massimo di 5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.1	Ricorso terzi per cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo per il tempo di svolgimento dei lavori agricoli			50.000	per sinistro e periodo di assicurazione

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni Sinistro	% Scoperto per ogni Sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
2.2.2	Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro			50% della somma assicurata per spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui	
2.2.6	Eventi Sociopolitici	500	10%	80% della somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.6	Terrorismo	1.000	10%	50% della somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.7	Eventi atmosferici di fabbricati chiusi ad esclusivo uso di abitazione	250	10%	80% della somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.7	Eventi atmosferici di fabbricati chiusi adibiti anche ad usi diversi da abitazione	1.000	10%	80% della somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.7	Eventi atmosferici di fabbricati aperti da uno o più lati ad uso esclusivo di abitazione	500	10%	50% della somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.7	Eventi atmosferici di fabbricati aperti da uno o più lati adibiti anche ad usi diversi da abitazione	2.500	10%	50% della somma assicurata per partita, con il massimo di 100.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.8	Eventi atmosferici su enti all'aperto	2.500	15%		
2.2.8	Tunnel agricoli	2.500	20%		
2.2.9	Sovraccarica neve	1.500	10%	50% della somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.10 a)	Danni da neve	1.000	10%	5.000 (10.000)	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.10 b)	Danni da neve – spese rimozione neve			1.500	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.11	Grandine su fragili	500	10%		
2.2.12	Allagamenti	500	10%	50.000 (150.000) con il limite di 30.000 per i locali interrati	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.13	Acqua condotta	250			
2.2.14	Colaggio da impianti automatici di estinzione	2.500	10%	50.000 (100.000)	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.15	Gelo	250		5.000 (15.000)	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.16	Occlusione condutture	250		5.000 (15.000)	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.17	Ricerca e ripristino	250	10%	5.000 (15.000) 2.500 euro per impianti idrici interrati	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.18	Danni elettrici ed elettronici di cose ad uso domestico	200	10%		
2.2.18	Danni elettrici ed elettronici di cose utilizzate per l'attività agricola e/o comuni	500	10%		

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Incendio e altri eventi

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni Sinistro	% Scoperto per ogni Sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
2.2.20	Merci in refrigerazione banco/armadio frigo		20%	2.000 per singolo banco/armadio frigo	
2.2.20	Merci in refrigerazione celle frigorifere		20%		
2.2.21 a)	Dispersione liquidi	250	10%		
2.2.21 b)	Dispersione liquidi	250	20%	50% della somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.22	Danni alle coltivazioni	250		10.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.23	Perdita del carico	250	10%	5.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.24	Movimentazione interna	250	10%	5.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.26 1	Vinificazione - conferimento uva	250		5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.26 2	Vinificazione - esplosione tappi	250		5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.26 3	Vinificazione - rottura bottiglie	500		5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.26 4	Vinificazione - difettosa etichettatura	500		5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.26 4	Vinificazione - Contaminazione prodotti	500		5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.27	Selling price			5% del valore del contenuto	per sinistro e periodo di assicurazione

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto

() Relativamente alle garanzie Eventi atmosferici, Eventi atmosferici su enti all'aperto, Grandine su fragili, Allagamento, se uno stesso evento coinvolge più garanzie verrà applicata una sola volta la combinazione di Scoperto e minimo più elevata tra quelle acquistate.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Furto

SEZIONE FURTO

Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate e vengono utilizzate dalla Società per la valutazione del rischio. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza per ciascuna entità assicurata. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

a) Le Cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato, legno, pannelli sandwich.

b) Ogni apertura dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le Cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Il Contraente o l'assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l'Assicurazione non copre i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura. Se l'introduzione nei locali avviene violando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra descritti mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, la garanzia sarà operante con applicazione dello Scoperto riportato in tabella. Detto Scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le Cose assicurate.

Qualora i locali siano posti all'interno di un centro commerciale o strutture simili, le caratteristiche costruttive ed i mezzi di chiusura possono non essere conformi a quanto richiesto purché lo siano quelli del centro commerciale o struttura simile.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie"** (art. 3.4).

GARANZIE BASE

Art. 3.1.1 - FURTO DEL CONTENUTO

La Società indennizza nella forma a **Primo rischio** i danni materiali e diretti derivanti dal Furto del "Contenuto", anche se di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti tali cose:**

- a) violandone le difese esterne con:
 - 1) **rottura o scasso**; uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) **uso fraudolento di chiavi**, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti **purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;**
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle Cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

La Società indennizza inoltre:

- e) i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da **Rapina ed Estorsione** avvenuta nei locali indicati in Polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Furto

- f) il Furto o la Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici quali scioperi, sommosse, tumulti, atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, o di eventi atmosferici. Sono parificati ai danni da Furto, da Rapina e da Estorsione, i guasti causati alle Cose assicurate, nel tentativo di commetterli;
- g) i guasti causati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi, compreso il Furto degli stessi, ai mezzi di custodia, alle recinzioni ed ai cancelli. Atti vandalici, causati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. Questa garanzia opera in aggiunta alla garanzia di cui all'art. 2.1.1. f) "Furto di Fissi ed infissi" della Sezione Incendio ed altri eventi", se acquistata;
- h) i danni materiali e diretti da Furto del mobilio, dell'arredamento, del vestiario, delle provviste, degli attrezzi, e quant'altro di uso domestico e personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del Fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione;
- i) Furto di grondaie costruite in rame;
- l) le spese necessarie e documentate per il rifacimento di documenti personali sottratti all'Assicurato e/o ai componenti del suo Nucleo familiare;
- m) le spese sostenute per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata **entro 48 ore** dal momento in cui le chiavi sono state perse e sottratte e previa denuncia all'Autorità della loro perdita o sottrazione.

Art. 3.1.2 - INDENNITÀ SPECIALE BIOLOGICA

Qualora l'Azienda Agricola assicurata sia in possesso di Certificazione Biologica EU, i danni ai prodotti, risarcibili in base alle garanzie in essere, saranno liquidati con una indennità aggiuntiva pari al 20% del danno indennizzabile a termini di Polizza fino al massimo della somma assicurata alla partita Contenuto. Detta maggiorazione non viene applicata ai prodotti che abbiano subito un processo di trasformazione (ad esempio vino, formaggio, olio, quarta gamma).

Art. 3.1.3 - DANNI INDIRECTI

In caso di Sinistro l'Indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di Risarcimento per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di Polizza. La garanzia opera qualora non sia operante la garanzia all'art. 3.1.2 "Indennità speciale biologica".

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1.6 - Limite massimo di Indennizzo - delle Norme di carattere generale.

Art. 3.1.4 - INFEDELTÀ DIPENDENTI

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti all'art. 3.1.1, anche se l'autore del Furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La garanzia è estesa anche ai reati di appropriazione indebita e truffa commessi dai dipendenti dell'assicurato nell'esecuzione delle proprie mansioni

La garanzia è operativa a patto che il reato sia accaduto durante il periodo di validità dell'Assicurazione e che il dipendente infedele sia stato denunciato all'autorità giudiziaria.

La garanzia infedeltà dei dipendenti, riguardo al dipendente infedele, cessa dal momento in cui l'infedeltà è scoperta senza diritto per l'assicurato al rimborso del Premio.

Art. 3.1.5 - INTRODUZIONE CON PRESENZA DI PERSONE

Sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate attraverso finestre o porte finestre non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari.

Art. 3.1.6 - PELLICCE E CAPI IN PELLE CUSTODITI A PAGAMENTO

La garanzia si intende estesa anche a pellicce e capi in pelle custoditi a pagamento presso pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.

Art. 3.1.7 - OGGETTI PORTATI IN VILLEGGIATURA

Sono compresi capi di vestiario ed oggetti personali anche preziosi e Valori portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (**esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e segg. del Codice civile**) temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo, **a condizione che detti locali non costituiscano dimora secondaria dell'Assicurato e suoi familiari. L'Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza ivi esistenti e ad usarli secondo la loro destinazione.**

La garanzia è estesa agli oggetti portati in villeggiatura in tutto il mondo.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Furto

Art. 3.1.8 - ONORARI PERITI

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito **che l'Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 6.3 "Procedura per la valutazione del danno"** nonché la quota delle spese e onorari a carico dell'Assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo Perito. Fermo quanto indicato all'art. 3.4 "Franchigie/scoperti/limiti di Indennizzo".

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di Polizza e **con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.3.4).**

Art. 3.2.1 - GUASTI E ATTI VANDALICI (in aumento alla garanzia base Furto del Contenuto – art. 3.1.1 lettera g)

L'Assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all'art. 3.1.1 g) – Guasti e atti vandalici.

Art. 3.2.2 - FURTO DI CONTENUTO ALL'APERTO

L'Assicurazione vale anche per il Contenuto assicurato posto all'aperto, in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività dichiarata.

Art. 3.2.3 - FURTO DI MACCHINE, ATTREZZI ED IMPIANTI OVUNQUE POSTI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti da Furto anche all'aperto;

- a) alle Macchine, attrezzi ed impianti e/o agli enti all'aperto destinati all'attività produttiva;
- b) agli accessori, anche mobili, posti sulle Macchine ed attrezzi assicurate.

Si intendono esclusi gli impianti solari termici e fotovoltaici.

Art. 3.2.4 - FIERE E/O MOSTRE

La garanzia è prestata per i **danni materiali e diretti** derivanti da Furto e Rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso mercati, fiere e/o mostre in qualsivoglia località, **purché all'interno dell'area fieristica**, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.

In caso di esistenza di altra assicurazione con la stessa copertura, questa garanzia opzionale è valida in secondo rischio.

Art. 3.2.5 - FURTO ATTIVITÀ AMBULANTE

Qualora venga esercitata l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'azienda assicurata, la garanzia è estesa alla Rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (**esclusi apparecchiature elettroniche, Valori e preziosi**), anche se posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'assicurato con il quale effettua l'attività ambulante, purché chiuso.

Art. 3.2.6 - PORTAVALORI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite Valori conseguenti a:

- Furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
- Furto con destrezza, **a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i Valori stessi;**
- Scippo, ovvero strappando i Valori di mano o di dosso alla persona;
- Rapina ed Estorsione.

Sono assicurati con questa garanzia l'assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso e gli altri addetti all'azienda, **tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni**, mentre, fuori dall'azienda stessa o dal luogo ove esercitano l'attività ambulante, trasportano i Valori al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, **nella fascia di orario compresa tra due ore prima dell'apertura e due ore dopo la chiusura dell'attività se viene prevista una fascia oraria per l'attività.**

Sono comprese le spese mediche **documentate, esclusi i medicinali**, sostenute dall'assicurato o dagli altri addetti **incaricati al trasporto Valori** per infortunio a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, che abbiano determinato un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Furto

Art. 3.2.7 - VALORI IN CASSAFORTE

L'Assicurazione è prestata per il Furto, la Rapina, l'Estorsione di Valori custoditi in Cassaforte, **purché chiusa o aperta con uso fraudolento di chiavi.**

Per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che **l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.**

Art. 3.2.8 - VALORI IN CASSETTI, MOBILI, REGISTRATORI DI CASSA

L'Assicurazione è prestata per il Furto e la Rapina di Valori, ovunque posti o custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa.

Art. 3.2.9 - FURTO DEL BESTIAME

La Società indennizza i danni materiali e diretti da Furto del Bestiame collocato nell'ambito dell'Azienda Agricola.

È escluso il Furto di Bestiame al pascolo o in alpeggio.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Furto

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, a meno che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto all'art. 3.1.4;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- c) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro a meno che siano dovuti ad atti vandalici commessi dagli autori del Furto, della Rapina o Estorsione consumati o tentati;
- d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
- p) a macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione;
- q) ad apparecchiature elettroniche qualora già coperti da apposita assicurazione.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Furto

LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni Sinistro	% Scoperto per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
	Def. "Contenuto" lett. a Gioielli preziosi e Valori		10%	50% della somma assicurata alla garanzia Furto del Contenuto Limite 15.000 per singolo pezzo	
	Def. "Contenuto-Merci" lett f) Danni agli effetti personali dei dipendenti		10%	1.000 per sinistro e 3.000 per anno	
3.1.1 a	Con uso fraudolento di chiavi		10%		
3.1.1 c	Con tessere magnetiche		10%		
3.1.1 g	Guasti ai locali		10%	3.000	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1.1 h	Atti vandalici		10%	3.000	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1.1 l	Grondaie in rame		10%	1.000	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1.1 m	Rifacimento documenti		10%	750	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1.1 n	Sostituzione serrature		10%	750	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1.4	Infedeltà dipendenti		10%	2.000	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1.5	Introduzione con presenza di persone		20%		
3.1.6	Pellicce		10%	50% della somma assicurata alla garanzia Furto del Contenuto Limite 15.000 per singolo pezzo	
3.1.7	Oggetti portati in villeggiatura		10%	10% della somma assicurata alla garanzia Furto del Contenuto	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1.8	Onorari periti			5% con il massimo di 1.500 euro	per sinistro e periodo di assicurazione
3.2.2	Furto di Contenuto all'aperto	1.000	20%		
3.2.3 a)	Macchine ed attrezzi	1.000	10% se custoditi in locali con sistemi di chiusura conformi; 25% negli altri casi		per sinistro e periodo di assicurazione
3.2.3 b)	Accessori	500	10%	2.500	per sinistro e periodo di assicurazione
3.2.4	Fiere e/o mostre	250	10%	1.500	per sinistro e periodo di assicurazione

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Furto

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni Sinistro	% Scoperto per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
3.2.5	Attività ambulante	500	10%	3.000	per sinistro e periodo di assicurazione
3.2.6	Portavalori: spese mediche	1.000	20%		per sinistro e periodo di assicurazione
3.2.8	Valori in cassette, registratori di cassa	250	10%		
3.2.9	Furto del Bestiame	250	20%		
	Mezzi di protezione e di chiusura non conformi alle dichiarazioni		20%		
	Furto o Rapina commessi o agevolati tramite utilizzo di veicoli iscritti al P.R.A. o all'UMA di proprietà o in uso all'assicurato che si trovano nei locali dell'azienda o nell'area dell'azienda		20%		

In caso di sinistro, se in applicazione delle Condizioni di assicurazione devono detrarsi dall'indennizzo due o più scoperti, **non potrà detrarsi dall'Indennizzo una somma superiore al 30% dello stesso.**

(*) In presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate e vengono utilizzate dalla Società per la valutazione del rischio. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza per ciascuna entità assicurata. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Aliquota di imposta agricola

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondere sui premi di Assicurazione, i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività che dà luogo a produzione di "reddito agricolo", come prescritto dalle leggi vigenti.

Il Fabbricato assicurato o contenente le Cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione. Il numero totale di ettari è quello indicato sulla scheda di Polizza ed il superamento di tale limite, con una tolleranza del 10%, costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 1.4 "Aggravamento di rischio" delle Norme di carattere generale.

Il numero di capi se superiore a 50 UBA è indicato sulla scheda di Polizza.

Se il numero di capi supera il 10% di quanto dichiarato in scheda di Polizza o di quanto previsto nella garanzia base questo costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 1.4 "Aggravamento di rischio" delle Norme di carattere generale.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).**

GARANZIE BASE

Art. 4.1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamento di cose o di animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione e/o utilizzo dell'Azienda Agricola assicurata.

Sono comprese le lavorazioni agricole in genere, i lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio compresa la lavorazione dei prodotti dell'azienda per il loro reimpiego, la conservazione e la commercializzazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di Prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Qualora in Polizza venisse indicata la sola proprietà dell'Azienda Agricola si intendono operanti esclusivamente le garanzie previste al presente articolo ed agli artt. 4.1.2 "Proprietà/conduzione", art.4.1.3 "Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione", art. 4.1.21 "Causale incendio".

Art. 4.1.2 - PROPRIETÀ/CONDUZIONE

Si applica il punto richiamato nella scheda di Polizza alla garanzia RCT in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.

- **PROPRIETARIO/AFFITTUARIO CONDUTTORE:** Proprietà e conduzione o esclusiva conduzione degli immobili e relativi impianti che costituiscono l'abitazione civile o l'azienda, quali fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola Azienda Agricola assicurata, ponti e manufatti in genere, parchi, giardini, alberi e boschi, recinzioni, spazi esterni tenuti a parcheggio, nonché le cabine e linee elettriche ad uso esclusivo dell'Azienda Agricola. Sono compresi gli impianti solari fotovoltaici e termici, le piscine realizzate negli spazi adiacenti o nell'abitazione principale dell'assicurato.
- **PROPRIETARIO/AFFITTUARIO NON CONDUTTORE:** Proprietà degli immobili e relativi impianti che costituiscono l'abitazione civile o l'azienda, quali fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola Azienda Agricola assicurata, ponti e manufatti in genere, parchi, giardini, alberi e boschi, recinzioni, spazi esterni tenuti a parcheggio, nonché le cabine e linee elettriche ad uso esclusivo dell'Azienda Agricola. Sono compresi gli impianti solari fotovoltaici e termici, le piscine realizzate negli spazi adiacenti o nell'abitazione principale dell'assicurato.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Per tutte le fattispecie:

Sono compresi i danni derivanti da caduta neve/ghiaccio non rimossi tempestivamente dal Tetto del Fabbricato assicurato.

I danni derivanti da spargimento di acqua e occlusione condutture sono compresi solo se conseguenti a rotture o guasto degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici, impianti antincendio esistenti nei fabbricati o a rottura/guasto di impianti o apparecchi non fissi (quali ad esempio lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi).

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- umidità e stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- rigurgito di fogne della rete fognaria pubblica.

Art. 4.1.3 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'Assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in Polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.**

L'Assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D. Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art 4.1.4 - SMERCIO E DEGUSTAZIONE DI GENERI DI PRODUZIONE DELL'AZIENDA

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni causati a terzi dalla vendita e offerta in degustazione di generi prevalentemente di produzione o trasformazione dell'azienda, smerciati o somministrati al dettaglio **direttamente al consumatore in azienda o presso mercati fiere e/o mostre.** È compresa la proprietà e la conduzione, il montaggio e smontaggio, di quanto costituisca l'attrezzatura mobile per la vendita di merce all'aperto, compresa anche l'organizzazione di manifestazioni enologiche, gastronomiche o promozionali in genere aperte al pubblico.

È esclusa l'attività di commercio ambulante.

Limitatamente ai prodotti alimentari, la garanzia comprende i danni corporali provocati da difetto originario di tali prodotti, di produzione e preparazione artigianale dell'assicurato stesso, venduti o somministrati direttamente al consumatore finale.

I danni da prodotti somministrati o venduti sono compresi se si verificano **entro un anno dalla consegna e durante il periodo di validità dell'Assicurazione; il Massimale di Polizza rappresenta anche il massimo di Risarcimento da parte della Società entro ciascun periodo assicurativo.**

Art. 4.1.5 - CANI ED ANIMALI DOMESTICI O DA CORTILE

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni causati a terzi dalla proprietà di cani e di animali domestici o da cortile.

Art. 4.1.6 - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME (fino a 50 UBA)

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni causati a terzi dall'esistenza e dall'allevamento di un **numero massimo di 50 capi equivalenti (UBA) di Bestiame in genere,** nonché la permanenza del Bestiame stesso ai pascoli e ai mercati, **salva la responsabilità del custode a cui sono affidati ;** si intende compreso il trasferimento del Bestiame, **escluso qualsiasi danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni.**

Sono compresi i danni derivanti dall'utilizzo del Bestiame per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale per il trasporto di persone e di cose per usi inerenti alla conduzione dell'azienda.

Sono compresi i danni conseguenti all'attività di apicoltura e alla proprietà di arnie **fino ad un numero massimo di 100 arnie (pari a 25 capi equivalenti UBA),** anche se poste al di fuori dell'Azienda Agricola assicurata su fondi di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi nonché i danni avvenuti durante il trasferimento e i danni avvenuti durante le operazioni di carico/scarico, **escluso qualsiasi danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Art. 4.1.7 - PROPRIETA' E USO DI VELOCIPEDI

La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni conseguenti alla proprietà e all'uso di velocipedi, anche a pedalata assistita, ciclofurgoni senza motore, natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione e mezzi di trasporto a mano sia interno che esterno all'azienda.

Sono esclusi i danni causati da proprietà e uso di velocipedi dati a noleggio ai clienti nell'esercizio dell'Attività agrituristica.

Art. 4.1.8 - PROPRIETÀ E/O USO DI MACCHINE AGRICOLE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o uso di macchine agricole e/o attrezzi per:

- le sole necessità dell'azienda;
- impiego di macchinari agricoli, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto **escluso qualsiasi danno contestato all'Assicurato solo da terzi rispetto al presente contratto e rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni;**
- durante le operazioni di trasferimento di macchine agricole, compreso il carico e scarico da altri mezzi, **escluso qualsiasi danno contestato all'Assicurato solo da terzi rispetto al presente contratto e rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni;**
- lo svolgimento di lavori occasionali (anche non agricoli) eseguiti per conto di terzi al di fuori dell'Azienda Agricola, con utilizzo di un numero massimo di tre macchine in contemporanea, compreso il traino di un rimorchio.

Si precisa che:

tra i lavori **occasional** è compresa anche l'attività di sgombraneve/spargisale svolta dall'assicurato sia su aree pubbliche che private.

Le attività anzidette possono essere svolte nell'ambito di un'associazione di "Maschinenring" (come normata dall'art. 17 delle Legge 97 del 31-01-1994 e successive modificazioni e integrazioni).

Dalla garanzia si intendono esclusi:

1. **i danni causati da macchine azionate con guida automatizzata da sistemi GPS e senza l'operatore a bordo, salvo l'attivazione della garanzia di cui all'art. 4.2.15 "Agricoltura di Precisione";**
2. **qualsiasi danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni;**
3. **i danni alla pavimentazione stradale causati durante l'attività sgombraneve.**

Art. 4.1.9 - BENI IN COMODATO, LEASING O LOCAZIONE

La garanzia comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in Polizza purché non originati da difetti originali del prodotto.

Art. 4.1.10 - IMPIEGO DI MACCHINARI DA PARTE DI PERSONE NON ABILITATE

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di Veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 4.1.11 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICO FORMATIVE E PROMOZIONALI

La garanzia comprende i danni derivanti dall'organizzazione di attività didattico-formative (quali la fattoria didattica), scambi culturali e attività promozionali della propria azienda e/o agriturismo, con la partecipazione di gruppi organizzati. È compresa la possibilità che i gruppi organizzati vengano coinvolti occasionalmente nei lavori.

Sono compresi i danni a terzi derivanti da attività ludico, formativo, didattiche che comprendono il coinvolgimento di animali dell'Azienda Agricola assicurata, **con l'esclusione dei danni a coloro che cavalcano gli animali.**

Art. 4.1.12 - PERSONE NON ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'ASSICURATO

La garanzia comprende i danni provocati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga, compresi i titolari e dipendenti di altre aziende agricole che partecipano ai lavori dell'azienda a titolo di scambio di mano d'opera ai sensi dell'art. 2139 del Codice civile e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile; l'Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni a lui imputabili in qualità di prestatore dello scambio, inteso come messa a disposizione di attrezzature e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Art. 4.1.13 - AGRICOLTURA SOCIALE

a) Estensione qualifica di terzi ai volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti Servizio Civile.

Sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali gravi e gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall'art. 583 Codice Penale, i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono servizio civile presso e per conto del Contraente, utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'Assicurazione. Tale estensione presta i suoi effetti sempreché i citati soggetti vengano utilizzati nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo da parte dell'Azienda assicurata.

Il massimale per Sinistro convenuto per l'Assicurazione R.C.T. rappresenta il limite totale di esposizione della Società per uno o più sinistri anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e R.C.O.

b) Responsabilità per danni causati da non dipendenti, volontari, lavoratori socialmente utili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, involontariamente cagionati a terzi da volontari, lavoratori socialmente utili e da addetti che svolgono servizio civile mentre svolgono per conto del Contraente lavori oggetto dell'attività prevista in Polizza.

Art. 4.1.14 - VEICOLI DI TERZI

La garanzia comprende i danni a Veicoli di dipendenti e di terzi, in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'Assicurato o in quelle immediatamente adiacenti, sempre che il danno sia conseguenza dell'attività dell'Assicurato medesimo.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle Cose che si trovano sui Veicoli stessi, nonché i danni cagionati dai Veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni.

Art. 4.1.15 - FIERE E MOSTRE

La garanzia comprende i danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mercati e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stand e relativi impianti. **È esclusa l'attività di commercio ambulante.**

Art. 4.1.16 - COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia comprende i danni:

- alle Cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possono essere spostate;
- alle Coltive di terzi anche oggetto dei lavori.

Art. 4.1.17 - CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni causati da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci, **con esclusione dei danni alle merci trasportate o movimentate. Sono compresi in garanzia i danni:**

- a mezzi di trasporto sotto carico e scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ai Veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- derivanti da Incendio.

Art. 4.1.18 - PERDITA DEL CARICO

La Società indennizza i danni diretti alle merci e ai prodotti (compresi frutta e imballaggi), esclusivamente di proprietà di terzi, movimentati per operazioni di prelievo e consegna, su Veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato, guidati dallo stesso o da personale dallo stesso incaricato.

Sono esclusi i danni da Furto e Rapina.

Art. 4.1.19 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, professionali o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 4.1.20 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura, **purché attinenti l'Attività agricola**, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, condutture e serbatoi o per rottura dovuta a ribaltamento accidentale di mezzi agricoli in sosta o in movimento a meno che il ribaltamento non sia conseguente a urto con altri veicoli. La presente garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso su persone o Cose, ivi comprese le spese per il ripristino e la bonifica dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi del fatto dannoso e eventuali spese di neutralizzazione e contenimento del danno sostenute dal terzo danneggiato.

La presente garanzia non è operante per le spese indirette o consequenziali come mancato uso, interruzione di esercizio e simili.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Art. 4.1.21 - CAUSALE INCENDIO

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio:

- dei fabbricati e del Contenuto che costituiscono l'Azienda Agricola;
- di macchine, attrezzi e impianti dell'azienda stessa, compreso il relativo funzionamento;
- da cose detenute a qualsiasi titolo dall'assicurato.

Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, Polizza incendio con copertura "Ricorso terzi", la presente garanzia opera in eccedenza al Massimale assicurato con la Polizza incendio.

Art. 4.1.22 - COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, in relazione alla guida di autovetture, autocarri fino a 35 q.li, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

È escluso qualsiasi danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni.

Art. 4.1.23 - COMMITTENZA LAVORI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, **purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.**

Art. 4.1.24 - TESTO UNICO DELLA SICUREZZA "81/2008"

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni **(con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV del predetto Decreto legislativo "Cantieri temporanei o mobili")**, nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto Decreto legislativo, **per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.**

Art. 4.1.25 - MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

L'Assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti od attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'Assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

Art. 4.1.26 - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs.155/1997 e successive modifiche "Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3 CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" (normativa HACCP).

Art. 4.1.27 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 4.1.28 - IMPIANTI ANTIBRINA

La garanzia comprende i danni cagionati alle Colture di terzi dall'utilizzo degli impianti antibrina installati sugli appezzamenti dell'assicurato, siano essi sia privati che consortili.

La garanzia non comprende eventuali responsabilità personale per l'attività di gestione e attivazione di impianti consortili.

Art. 4.1.29 - OFFICINE MECCANICHE DELL'AZIENDA

Qualora l'assicurato svolga anche attività di manutenzione, riparazione e officina su mezzi propri o a lui in uso purché esista contratto scritto (ad es. noleggio, comodato d'uso), la garanzia comprende i danni che possa cagionare a terzi dall'esistenza e dallo svolgimento di tale attività. **Si intendono sempre esclusi i danni cagionati ai mezzi in manutenzione e riparazione sia dopo che durante l'attività di officina ed i danni che i mezzi possono provocare a terzi causati da errata attività di manutenzione riparazione e officina.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Art. 4.1.30 - GIOCHI PER BAMBINI

La garanzia comprende i danni da morte e lesioni personali derivanti dalla proprietà e/o conduzione di giochi per bambini o aree ricreative, **esclusi i giochi gonfiabili e/o i tappeti/reti elastiche situati nell'area di pertinenza dell'Azienda Agricola/Agrituristica assicurata.**

Art. 4.1.31 - INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

La garanzia comprende i danni i danni derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell'azienda, **con l'esclusione dei danni alle opere o alle Cose sulle quali gli stessi sono applicati.**

Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori suddetti.

Art. 4.1.32 - GESTIONE DATI PERSONALI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.lgs. n 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di dati personali) e del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) per perdite patrimoniali, *intese come qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamento a cose*, cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da comportamento Illecito continuativamente adottato.

Art. 4.1.33 - ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Sono compresi inoltre i danni:

1. derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande a Prestatori di lavoro ed a terzi che si trovano nell'azienda, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, se l'assicurato deve risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o se il terzo responsabile non risarcisce, in tutto o in parte, il danno causato;
2. derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
3. corporali, subiti da corsisti o stagisti, compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a Prestatori di lavoro;
4. derivanti dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei Prestatori di lavoro per tale scopo;
5. alle Cose di proprietà dei dipendenti, portate o in deposito nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, **purché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da Furto;**
6. derivanti dalla conduzione di magazzini, uffici e depositi inerenti all'attività dichiarata in una ulteriore ubicazione in Italia oltre a quella/e indicata/e sulla scheda di Polizza;
7. derivante da proprietà, uso e manutenzione di tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive fisse, installati nell'ambito dell'ubicazione del rischio assicurato, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati od installati. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'assicurato nella sua qualità di committente.

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di Polizza **e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (Art.4.4).**

Art. 4.2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La garanzia comprende, fatto salvo l'assolvimento dell'obbligo assicurativo I.N.A.I.L. e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, il Risarcimento, dovuto dall'Assicurato, quale civilmente responsabile, per:

- a) le azioni di regresso o di surroga esperite dall'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S., previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa I.N.A.I.L. sono equiparati ai Prestatori di lavoro i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti;
- b) i danni che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente.

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. come previsto dall'art. 14 della legge 12.6.1984 n. 222.

La copertura conserva la propria validità anche se l'assicurato al momento del Sinistro non è in regola con gli obblighi di cui sopra, purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Art. 4.2.2 - DANNO BIOLOGICO – ABROGAZIONE FRANCHIGIA

La franchigia prevista all'art 4.2.1 si intende abrogata.

Art. 4.2.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Art. 4.2.4 - PERSONE CONSIDERATE TERZI – LAVORI STAGIONALI O TEMPORANEI

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio – **escluse le malattie professionali – e sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale:**

- a) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche;
- b) i titolari ed i dipendenti di aziende agricole diverse da quella dell'Assicurato che partecipano ai lavori dell'azienda a titolo di scambio di mano d'opera ai sensi dell'art. 2139 del Codice civile;
- c) le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, collaborano momentaneamente con lo stesso per lavori stagionali o di carattere temporaneo. La garanzia opera esclusivamente per i danni subiti da dette persone in occasione di tale collaborazione ed in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come Reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato o da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice civile.

Art. 4.2.5 - MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro di cui all'art. 4.2.1 RCO – è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

La garanzia opzionale opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
- 2) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente garanzia opzionale è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali polizze di altre Compagnie in corso al momento della denuncia del Sinistro.

Art. 4.2.6 - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME (oltre i 50 capi UBA)

A parziale deroga dell'art. 4.3.1 numero 15) – Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'allevamento di Bestiame in genere compresi i danni a terzi conseguenti alla monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda nonché la permanenza del Bestiame stesso ai pascoli e ai mercati, **ad eccezione della responsabilità del custode a cui sono affidati**; si intende compreso il trasferimento del Bestiame, **escluso qualsiasi danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

successive modificazioni.

Il numero dei capi equivalenti (UBA) allevati deve essere indicato in Polizza. È consentita la tolleranza indicata nella premessa della presente Sezione.

Sono compresi i danni derivanti dall'utilizzo del Bestiame per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale per il trasporto di persone e di cose per usi inerenti alla conduzione dell'azienda, compresi i danni corporali alle persone trasportate.

Sono compresi i danni conseguenti all'attività di apicoltura e alla proprietà di arnie, anche se poste al di fuori dell'Azienda Agricola assicurata su fondi di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi. **Il numero di arnie, in capi equivalenti (UBA), deve essere indicato in Polizza.**

Art. 4.2.7 - INQUINAMENTO GRADUALE

La garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo derivante da attività aziendale.

La presente garanzia opzionale è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso su persone o Cose, ivi comprese le spese per il ripristino e la bonifica dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi del fatto dannoso e eventuali spese di neutralizzazione e contenimento del danno sostenute dal terzo danneggiato.

La presente garanzia opzionale non è operante per le spese indirette o consequenziali come mancato uso, interruzione di esercizio e simili.

Art. 4.2.8 - PRODUZIONE E CESSIONE DI BIO-ENERGIA E BIO-COMBUSTIBILI

La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida e gassosa) e bio-combustibile, tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali condotti o di proprietà dell'Azienda Agricola, purché non originati da difetti originali del prodotto.

Art. 4.2.9 - CIRCOLAZIONE CARRELLI

La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della Strada, nelle **aree private in cui si svolge l'attività dell'assicurato**. Sono compresi in garanzia anche i danni a terzi per circolazione dei carrelli **non soggetti ad assicurazione obbligatoria** (R.C. Auto) su strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate, **purché il carrello vi circoli nel rispetto della normativa vigente.**

Art. 4.2.10 - CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'Assicurazione comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei.

Art. 4.2.11 - FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 4.3.1 numero 12) – Esclusioni - la garanzia comprende la responsabilità dell'assicurato per i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno.

Art. 4.2.12 - IMPIANTI A FUNE PER TRASPORTO DI COSE

A parziale deroga dell'art. 4.3.1 numero 16) – Esclusioni - la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà e dall'uso di impianti a fune per il solo trasporto di Cose inerenti all'Attività agricola e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 4.2.13 - ATTIVITA' AMBULANTE

La garanzia è prestata anche per i danni causati dall'assicurato nell'esercizio dell'attività ambulante, compresa la proprietà e la conduzione (montaggio e smontaggio compresi) di quanto costituisce l'attrezzatura mobile per la vendita di merce all'aperto (veicoli appositi, banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili).

Art. 4.2.14 - LAVORO CONTO TERZI CON USO DI MACCHINE AGRICOLE

a) Macchine utilizzate dell'Assicurato

Il numero delle macchine utilizzate per le lavorazioni agricole conto terzi è quello indicato sulla scheda di Polizza ed **il superamento di tale limite costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 1.4 "Aggravamento di rischio", delle Norme di carattere generale.**

Con numero di macchine si intende il numero totale di macchine semoventi e non, **con esclusione delle macchine e attrezzi portati e trainati**, utilizzate nell'esecuzione di lavori conto terzi.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ., ogni variazione in aumento di tali macchine. Qualora al momento del Sinistro il numero complessivo delle macchine dovesse risultare superiore a quello dichiarato, il Risarcimento sarà proporzionalmente ridotto, salvo che il numero delle macchine risulti superiore di una unità.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

b) **Rischio assicurato**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamento di Cose e di animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività di Contoterzista, svolta dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro mediante macchine agricole o manodopera.

Sono compresi in garanzia i danni che si verificano entro 6 mesi dallo svolgimento della pratica oggetto dell'attività conto terzi.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni:

1. cagionati a Cose di terzi da incendio dei macchinari agricoli, compreso il relativo funzionamento;
2. cagionati alle Colture di terzi oggetto dei lavori;
3. causati a terzi da perdita o spargimento carichi a seguito di perdita accidentale e/o rottura di parti meccaniche dei macchinari agricoli e/o attrezzature dell'Assicurato durante l'attività assicurata;
4. cagionati ai locali dove si eseguono i lavori agricoli;
5. ai fabbricati, dovuti a cedimento o franamento del terreno cagionati dall'uso di macchine agricole;
6. alle Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume, peso o natura, non possano essere rimosse.

Sono esclusi i danni causati da macchine azionate con guida automatizzata da sistemi GPS e senza l'operatore a bordo salvo l'attivazione della garanzia opzionale "Agricoltura di Precisione" (art. 4.2.15).

Art. 4.2.15 - AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L'Assicurazione comprende i danni causati dall'uso di macchine agricole che operano mediante guida automatizzata tramite sistemi GPS e senza l'operatore a bordo, **escluso l'utilizzo di droni.**

Art. 4.2.16 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA

a) **Rischio assicurato**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamento di cose e di animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio di servizi di ospitalità e ristorazione, svolto in base alle vigenti normative. È compresa la partecipazione dei clienti ai lavori agricoli, relativamente alle lesioni personali da questi cagionati a terzi.

b) **Danni a cose dei clienti**

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose dei clienti consegnate e non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni alloggio è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Si intendono inoltre comprese le Cose portate – consegnate o non - nella sala da pranzo o negli altri locali di ristoro.

Sono esclusi i contanti, i veicoli a motore e i natanti in genere, comprese le Cose in essi contenute.

c) **Organizzazione e pratica di attività sportive**

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà di impianti ed attrezzature sportive, comprese piscine, **ad uso dei clienti dell'agriturismo**, nonché dall'organizzazione e dalla pratica di attività sportive anche al di fuori dell'azienda, compresi il maneggio e le escursioni. Si intende compresa la responsabilità civile dell'Assicurato o di altra persona alle sue dirette dipendenze nella qualità di accompagnatore guida di gite ed escursioni, **escluse le scalate di roccia e ghiacciai, l'attraversamento di ghiacciai e nevai, l'accesso ed il percorso di vie ferrate.**

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali e che partecipano all'attività subacquea.

Art. 4.2.17 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTREZZATURE SPORTIVE DEI CLIENTI NEI LOCALI DI DEPOSITO (acquistabile in abbinamento alla garanzia Esercizio di attività agrituristica)

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi di legge per sottrazione, distruzione o deterioramento delle attrezzature sportive dei clienti/ospiti dell'azienda agrituristica, non consegnate all'albergatore, ma riposte nei locali adibiti a deposito messi a disposizione dei clienti, all'interno o nelle immediate adiacenze della struttura assicurata, con il limite di Indennizzo per Sinistro ed anno assicurativo indicato all'apposita partita sulla scheda di Polizza. In ogni caso la Società non sarà tenuta a risarcire oltre il limite di cento volte il costo dell'alloggio per giornata per ogni cliente danneggiato. **In caso di sottrazione delle attrezzature, la presente**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

garanzia opzionale è operante purché vi sia stata comprovata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali di deposito.

Art. 4.2.18 - TRATTAMENTI ESTETICI (acquistabile in abbinamento alla garanzia Esercizio di attività agrituristica)

La garanzia comprende la proprietà delle strutture annesse all'azienda agrituristica e all'esercizio di beauty farm, di centri e percorsi benessere, di stabilimenti di cure termali e relativi impianti, di saune e, in generale, di effettuazione di trattamenti estetici che non richiedano controllo medico. **L'efficacia dell'Assicurazione è comunque subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.**

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente, purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

I danni a terzi derivanti dall'utilizzo di tinture, decoloranti, creme ed altri prodotti in uso per lo svolgimento dell'attività sono compresi a condizione che i danni stessi si manifestino non oltre il trentesimo giorno successivo a quello del trattamento, sempreché questo sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'Assicurazione. Sono esclusi i danni da mancata rispondenza del trattamento.

Art. 4.2.19 - NOLEGGIO DI BICICLETTE ED ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE (acquistabile in abbinamento alla garanzia Esercizio di attività agrituristica)

La garanzia comprende la proprietà di biciclette (anche elettriche) e velocipedi, monopattini, imbarcazioni a remi e windsurf, **in numero totale non superiore a 30 dati a noleggio ai clienti dell'azienda agrituristica.**

È escluso il noleggio di slitte con e senza motore.

È in ogni caso esclusa la responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per l'uso delle attrezzature stesse nonché la responsabilità dell'Assicurato derivante dall'utilizzo, da parte dei Clienti, di piste da sci, percorsi ciclabili e specchi d'acqua.

Art. 4.2.20 - VEICOLI DEI CLIENTI (acquistabile in abbinamento alla garanzia Esercizio di attività agrituristica)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni materiali ai veicoli dei clienti regolarmente parcheggiati in rimessa o all'aperto in apposito spazio opportunamente attrezzato di pertinenza dell'agriturismo, **esclusivamente qualora le chiavi dei veicoli stessi siano state consegnate all'Assicurato.** Si intendono compresi i danni subiti da tali veicoli nel percorso strettamente necessario tra l'esercizio assicurato e l'autorimessa ove i veicoli vengono custoditi. Si intendono esclusi i danni derivanti dagli eventi previsti dalle Sezioni "Incendio" e "Furto".

Sono sempre esclusi i danni cagionati ai prodotti, ai navigatori satellitari, al bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti e a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Qualora un veicolo danneggiato fosse assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato.

Art. 4.2.21 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI E SPESE PER RITIRO PRODOTTI

a) Responsabilità civile prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, a parziale deroga delle Esclusioni di cui all'art. 4.3.1, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell'Azienda **dopo la loro consegna a terzi:**

- 1) per morte o per lesioni personali;
- 2) per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso;
- 3) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini del presente punto.

La garanzia **si intende valida per aziende con Fatturato annuo fino a 400.000 euro e per i seguenti prodotti:** vini, alcolici, distillati, aceti, olii, alimentari, latte, latticini e formaggi, frutta e verdura fresca o conservata, marmellate, carni, salumi, strutto, cereali, legumi, crusca, farina, pane, pasta fresca, dolci, miele, uova, funghi freschi e secchi anche confezionati e prodotti del suolo, dell'allevamento, della caccia che non abbiano subito trasformazioni.

La garanzia non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;**
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;**
- c) i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;**
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivategli direttamente dalla legge, dovuti a colpa grave o dolo dell'Assicurato.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

b) Spese per ritiro prodotti

L'Assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell'Assicurato, che siano al momento del ritiro già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:

- 1) quando si sia verificato un Sinistro indennizzabile a termini del presente articolo lett. a);
- 2) per evitare un danno a persone o Cose indennizzabile a termini del presente articolo lett. a);
- 3) su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.

La garanzia non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente copertura.

L'assicurazione non comprende:

a) il controvalore del prodotto da ritirare

b) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;

c) le azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge, dovuta a colpa grave o dolo dell'Assicurato;

d) i danni provocati da prodotti distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente copertura.

Le garanzie di cui ai punti 4.2.21 a) "Responsabilità civile prodotti" e 4.2.21 b) "Spese per ritiro prodotti" non sono valide per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

c) Danni cagionati a terzi da prodotti conferiti

L'Assicurazione comprende i danni che i prodotti conferiti possono causare ai prodotti conferiti di terzi.

Si intendono esclusi i danni causati dalla presenza di antibiotici conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni veterinarie e i danni causati dalla presenza di prodotti fitosanitari non previsti nei protocolli di difesa fitosanitaria adottati dalla cooperativa/cantina di riferimento.

Il Risarcimento avviene esclusivamente a seguito della presentazione, da parte di soggetti terzi o della cooperativa di conferimento, di documentazione probatoria che attesti la responsabilità dell'Assicurato.

Art. 4.2.22 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

La garanzia copre il Risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto dall'assicurato e/o dal suo Nucleo familiare qualora civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose e animali, conseguenti a fatti della vita privata e non inerenti all'attività professionale o lavorativa retribuita o con finalità di lucro.

L'Assicurazione vale in tutto il mondo. Sono escluse le persone non residenti in Italia per le quali la garanzia vale soltanto per fatti avvenuti in Italia durante il temporaneo soggiorno.

La garanzia comprende, a titolo di esempio, la responsabilità civile per:

- a) conduzione dell'abitazione principale e di quella secondaria (comprese le piscine), compresa la conduzione di strade private, dei giardini di pertinenza, anche con alberi di alto fusto e delle recinzioni;
- b) pratica di sport e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature;
- c) proprietà, uso e detenzione di animali domestici, da cortile ed equini per uso privato;
- d) partecipazione, come genitore, agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche quali gite, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del centro scolastico. Se l'organismo scolastico ha stipulato una polizza che copre lo stesso rischio, questa copertura opera in eccedenza al Massimale da essa previsto;
- e) proprietà e uso di velocipedi anche a motore elettrico purché non soggetti all'art. 122 del D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005;
- f) proprietà e uso di carrozzelle per invalidi, anche se azionate da motore elettrico, biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita, a condizione che non sussista obbligo assicurativo di legge;
- g) proprietà ed uso di APR (aeromobili a pilotaggio remoto- per esempio droni), utilizzati esclusivamente per hobby, così come definiti dal vigente Regolamento ENAC e successive modifiche: in questo caso la garanzia opera a condizione che l'utilizzatore e l'apparecchio siano in regola con gli obblighi imposti dal Regolamento stesso e che l'uso avvenga in modo conforme alla normativa;
- h) proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio, da sgombraneve a uso privato per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di legge;
- i) proprietà, uso e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- j) proprietà, detenzione o uso di armi, a norma di legge, purché non impiegate per la caccia;
- k) attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby-sitter;
- l) intossicazione o avvelenamento da cibi o vivande preparati o somministrati dall'assicurato;
- m) danni causati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti e affini;
- n) responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, se non regolamentata da formale contratto di lavoro, per danni involontariamente causati a terzi da figli minori dell'assicurato;
- o) mancata sorveglianza di minori affidati temporaneamente all'assicurato;

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

- p) responsabilità civile derivante all'assicurato da Fatto illecito o doloso da persone delle quali deve rispondere;
- q) danni causati a terzi da animali, di proprietà dell'assicurato, affidati in custodia occasionale, temporanea e gratuita a soggetti affidatari;
- r) azioni di rivalsa di assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n.209 del 7/9/2005, per guida di veicoli da parte di minori in violazione delle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida e di quelle relative al trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, **quando la guida sia avvenuta contro la volontà o all'insaputa dell'assicurato;**
- s) danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato e dai componenti del suo Nucleo familiare, in qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dai veicoli stessi, nonché i danni causati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'assicurato per gli stessi eventi previsti da questo comma.
La garanzia è estesa anche all'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli assicurati in qualità di trasportati su questi veicoli;
- t) danni da Incendio, Esplosione o Scoppio, arrecati ai locali o alle Cose di terzi, durante l'uso o la conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali presi in locazione per villeggiatura o turismo, **quando l'uso o la conduzione non superino, per ciascuna** ubicazione, i 90 giorni consecutivi;
- u) danni da Incendio, Esplosione o Scoppio, arrecati ai locali o alle Cose di terzi durante l'uso o la conduzione di camere o appartamenti per studenti ubicate in Europa, da parte di persone appartenenti al nucleo familiare assicurato;
- v) attività di volontariato. Se l'associazione di volontariato ha stipulato una polizza che copre lo stesso rischio, il Massimale di garanzia si intende in eccedenza rispetto a quello della polizza dell'associazione;
- w) inquinamento conseguente a fuoriuscita di sostanze a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurate;
- x) interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualunque genere e di servizi.
Tale estensione di garanzia è da considerarsi in aggiunta qualora si attivata, ed operante, la garanzia ricorso terzi della sezione Incendio e altri eventi.

La garanzia non comprende i danni dalla pratica di qualunque sport praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, comprese le relative gare e allenamenti, e di quelli che comportano l'uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.3.1 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) salvo quanto esplicitamente previsto agli artt. 4 e punti seguenti – sempre operanti/o a pagamento - non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni:

- 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per i fabbricati, o le porzioni di fabbricati, destinate ad abitazione dell'Assicurato;
- 2) cagionati da veicoli a motore e natanti a motore soggetti alla assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive integrazioni, circolanti su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 3) cagionati da aeromobili;
- 4) a Cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- 5) alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 6) da Furto;
- 7) a Cose altrui derivanti dagli eventi previsti dalla Sezione Incendio che colpiscano Cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- 8) da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e qualora si tratti di lavorazioni agricole conto terzi, si intendono esclusi i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 9) provocati dall'impiego di sostanze vietate dalla legge;
- 10) derivanti da prodotti non venduti direttamente dall'Assicurato al consumatore finale;
- 11) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 12) a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 13) derivanti dall'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi al di fuori dell'Azienda Agricola assicurata salvo quanto rientra nel lavoro occasionale;
- 14) derivanti dall'esercizio di attività agrituristiche;
- 15) derivanti dall'esistenza e dall'allevamento di Bestiame in genere oltre i 50 UBA;
- 16) derivanti dalla proprietà e dall'uso di impianti a fune in genere;
- 17) a coloro che cavalcano gli animali.

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T), verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e l'assicurazione di responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti, non comprendono i danni derivanti da:

- 18) detenzione o impiego di esplosivi, nonché di armi di qualsiasi tipo;
- 19) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 20) organismi geneticamente modificati (O.G.M.), encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob, generazione di campi elettromagnetici (EMF) e radio frequenze;
- 21) prodotti contenenti o composti da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- 22) attività diverse da quelle dichiarate.

Art. 4.3.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone che costituiscono il Nucleo familiare dell'assicurato e qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e babysitter qualora sia acquistata la garanzia Rc Vita privata.
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.
- d) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b) e c).

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Relativamente ai soli danni a Cose i genitori e i figli dell'assicurato non conviventi sono considerati terzi limitatamente al rischio della proprietà e conduzione e alla causale incendio.

I parenti e gli affini di cui alle lettere m) e n) dell'art. 4.2.22 – RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati. I soggetti affidatari di cui alla lettera q) dell'art.4.2.22 "RC della vita privata" non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di Polizza, in base alla scelta effettuata del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

I limiti, scoperti e franchigie sotto riportati si intendono validi per i danni a Cose; per i danni a persone, salvo diverse indicazioni espresse in tabella e/o scheda di Polizza, valgono i massimali riportati nella scheda di Polizza per le rispettive garanzie "Responsabilità Civile verso terzi" (R.C.T.) di cui all'art.4.1.1.a) e "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro" (R.C.O.) di cui all'art. 4.2.1.

Il limite di risarcimento non si intende in aggiunta al massimale di garanzia ma è una parte dello stesso.

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni sinistro	% Scoperto per ogni sinistro	Limite di risarcimento per periodo assicurativo (in euro o in percentuale)
4.1.2	RCT – Fabbriato- danni da acqua	250		250.000
4.1.5	Cani ed animali da cortile	250		
4.1.8	Danni conseguenti a lavoro occasionale conto terzi	250		
4.1.14	Danni ai veicoli di terzi	250		
4.1.16 a)	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori – danni a cose	250		50.000
4.1.16 b)	Danni alle Colture Convenzionali	500		30.000
4.1.16 b)	Danni alle Colture biologiche e in Conversione	500		50.000
4.1.17	Carico e scarico	250		50.000
4.1.18	Perdita di carico	250	10%	3.000
4.1.19	Danni da interruzione o sospensione di attività	500	10%	100.000
4.1.20	Danni da inquinamento accidentale	1.000	10%	100.000
4.1.21	Causale incendio	500	10%	150.000
4.1.22	Committenza auto	250		
4.1.23	Committenza lavori	250		
4.1.28	Impianti antibrina	250		
4.1.30	Giochi per bambini			250.000
4.1.32	Gestione dati personali	500	10%	20.000
4.2.1	RCO	2.500		
4.2.3	Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro			500.000 (1.000.000)
4.2.4	Persone considerate terzi – lavori stagionali o temporanei	250		500.000 (1.000.000)
4.2.5	RCO – malattie professionali	2.000		250.000 (500.000)
4.2.6	Allevamento del Bestiame oltre 50 capi equivalenti	250		
4.2.7	Inquinamento graduale	2.500	10%	150.000 (300.000)

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni sinistro	% Scoperto per ogni sinistro	Limite di risarcimento per periodo assicurativo (in euro o in percentuale)	
4.2.8	Produzione e cessione di bio-energia e bio-combustibili	500	10%	50.000	
4.2.9	Circolazione carrelli/carri raccolta	250		500.000 (1.000.000)	
4.2.10	Danni a condutture ed impianti sotterranei	250		100.000 (250.000)	
4.2.11	Franamento e cedimento del terreno	500		Per danni a cose 100.000 (250.000)	
4.2.12	Impianti a fune	250 per danni a cose			
4.2.13	Attività ambulante	250 per danni a cose			
4.2.14	Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole	250			
4.2.14 1)	Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole - danni da incendio	250	10%	150.000	
4.2.14 2)	Danni alle Colture Convenzionali di terzi oggetto dei lavori	500	10%	30.000	
4.2.14 2)	Danni alle Colture Biologiche e in Conversione di terzi oggetto dei lavori	500	10%	50.000	
4.2.14 3)	Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole - perdita del carico	500	10%	30.000	
4.2.14 5)	Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole - danni ai fabbricati a seguito di franamento	500	10%	30.000	
4.2.16 b)	Danni a cose dei clienti consegnate e non - nelle sale comuni	250 Per cliente		3.000 per sinistro	100.000 per anno
	Valori gioielli ed oggetti preziosi			50% del limite previsto per stanza per sinistro	
4.2.16 c)	Esercizio attività agrituristica - organizzazione e pratica di attività sportive	500 per danni a cose		500.000	
4.2.17	Esercizio attività agrituristica - attrezzature sportive dei clienti nei locali di deposito	250	10%	100.000	
4.2.18	Esercizio attività agrituristica - trattamenti estetici	250		100.000	
4.2.20	Esercizio attività agrituristica - Veicoli dei clienti	500	20%	50.000 per singolo veicolo	
4.2.21	Rc prodotti	500	10%	250.000	
4.2.21 3)	Rc prodotti - interruzione, sospensione di attività	250	10%	30.000	
4.2.21 b)	Spese per ritiro prodotti	500	10%	10.000	

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Responsabilità Civile

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni sinistro	% Scoperto per ogni sinistro	Limite di risarcimento per periodo assicurativo (in euro o in percentuale)
4.2.21 c)	Danni a terzi da prodotti conferiti	500		10.000
4.2.22	Responsabilità civile della vita privata (forma con Franchigia)	100 per danni di importo inferiore a 500 ZERO per danni di importo superiore o uguale a 500		

In presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Tutela legale

SEZIONE TUTELA LEGALE

Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate e vengono utilizzate dalla Società per la valutazione del rischio. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di Polizza per ciascuna entità assicurata. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Il Fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

Il numero totale di ettari è quello indicato sulla scheda di Polizza ed il superamento di tale limite, con una tolleranza del 10%, costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 1.4 "Aggravamento di rischio" delle Norme di carattere generale.

Il numero di capi se superiore a 50 UBA è indicato sulla scheda di Polizza.

Se il numero di capi supera il 10% di quanto dichiarato in scheda di Polizza o di quanto previsto nella garanzia base questo costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 1.4 "Aggravamento di rischio" delle Norme di carattere generale.

COSA È ASSICURATO

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005.

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4).**

GARANZIE BASE

Art. 5.1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente Polizza **e nei limiti del Massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in caso di Sinistro rientrante in garanzia nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso Assicurativo anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- le indennità, a carico dell'Assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di Soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di Transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art. 6.25;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi del successivo articolo 6.25;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le Spese di giustizia;
- le spese di domiciliazione necessarie esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta;
- le spese per il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 10/05/2002 n. 91) se non ripetuto dalla Controparte in caso di Soccombenza di quest'ultima;
- le spese per gli accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- le spese per gli arbitri e il legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

È garantito l'intervento di **un unico legale per ogni grado di giudizio**, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Tutela Legale

Art. 5.1.2 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Si intendono escluse le spese per controversie con la Società VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Art. 5.1.3 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per fatti inerenti all'esercizio dell'Attività agricola nei seguenti casi:

a) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto Colposo o per Contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richieste delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; la garanzia vale anche per i fatti inerenti alla circolazione stradale;

b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto Doloso, commesso dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività indicata in Polizza, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato (in tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato) o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

c) debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- **D.lgs. 81/2008** e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D.lgs. 758/94** e s.m.i.: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
- **D.lgs. 494/96** e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- **D.lgs. 22/97** e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- **D.lgs. 193/2007**: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
- **D.lgs. 196/03** e s.m.i.: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **D.lgs. 231/01** e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- **D.lgs. 152/2006** (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale;

d) qualora l'assicurato debba sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; la garanzia vale anche per i fatti inerenti alla circolazione stradale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice delle Assicurazioni in materia di Risarcimento diretto;

e) qualora l'assicurato debba sostenere controversie per resistere alle pretese di Risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera esclusivamente in presenza di Polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente Polizza. In tale caso l'Assicurazione subentra dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali e peritali di resistenza e Soccombenza su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Tutela Legale

- f) qualora l'assicurato debba sostenere **controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti**; la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa compresi i ricorsi al TAR;
- g) qualora l'assicurato debba sostenere **controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali** per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- h) qualora l'assicurato debba sostenere controversie relative **alla conduzione di immobili e/o terreni, al diritto di proprietà e altri diritti reali** riguardanti gli immobili e/o i terreni **ove viene svolta l'attività; sono escluse le vertenze di immobili e terreni locati a terzi e le vertenze aventi come oggetto le richieste di usucapione nei confronti di terzi**;
- i) qualora l'assicurato debba sostenere controversie nascenti da **presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte con fornitori sempreché il valore in lite sia superiore ad € 1.000.**

La garanzia comprende anche le **vertenze contrattuali con i Clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti**, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. La suddetta garanzia vale per le spese legali indicate in Polizza **con il limite di 2 denunce di Sinistro per anno assicurativo.**

Art. 5.1.4 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ E SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie oggetto dell'Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato e del suo Nucleo familiare.

L'Assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'Attività agricola, compreso l'agriturismo;
- in qualità di conduttore o proprietario di immobili o parti di essi, adibiti a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata purché indicati in Polizza.

Le garanzie di cui all'art. 5.1.5 a) e b) valgono inoltre in favore dei dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per il Contraente/Assicurato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4)**

Art. 5.1.5 – TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA

1) Ambito e garanzie della vita privata

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'assicurato, nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale nei seguenti casi:

- a) qualora sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto Colposo o per Contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per Delitto Colposo o per Contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5.2 – Esclusioni comuni; la garanzia opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- b) qualora sia sottoposto a Procedimento penale per delitti dolosi, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - assoluzione con sentenza passata in giudicato;
 - derubricazione a Reato colposo;
 - archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

In queste ipotesi, la Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato.

- c) qualora debba sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per Fatto illecito di terzi;
- d) qualora debba sostenere controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **se il valore in lite è superiore a euro 1.000;**
- e) qualora debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Questa garanzia opera se il Caso Assicurativo è coperto da un'apposita assicurazione di Responsabilità civile e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di Soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile.** Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente esistente, non può essere attivata

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Tutela Legale

in quanto non operante nella fattispecie in esame, questa garanzia opera in Primo rischio;

- f) qualora debba sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti;
- g) qualora debba sostenere controversie con **INPS / INAIL**;
- h) qualora debba sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali in cui le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- i) qualora debba sostenere gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri sopportate dall'assicurato.

Rimangono esclusi:

- **nell'ambito della garanzia di cui alla lett. a), i casi di colpa grave;**
- **nell'ambito della garanzia di cui alla lett. b), i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento);**
- **nell'ambito della garanzia di cui alla lett. c), l'attività di assistenza penale in favore della persona offesa.**

2) Ambito e garanzie immobile

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'assicurato **in veste di conduttore o proprietario dell'abitazione principale o secondaria indicata in polizza se direttamente utilizzata, con esclusione del rischio locatizio**, nel caso in cui debba:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per Fatto illecito di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte **se il valore in lite è superiore a euro 1.000;**
- c) sostenere controversie relative a diritti reali o alla locazione;
- d) sostenere controversie relative alla manutenzione ordinaria o straordinaria.

Le garanzie si riferiscono anche alle pertinenze delle abitazioni dichiarate in Polizza.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Tutela Legale

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.2 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa; salvo dove previsto in Polizza;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di, imbarcazioni o aeromobili;
- e) per la proposizione di querele e per le sole consulenze legali;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; disastro ecologico
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per controversie con la Società;
- n) per le cause relative o connesse alla compravendita immobiliare;
- o) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- p) per controversie relative alla permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà) ed alla loro costruzione ex novo se non inerenti all'esercizio dell'Attività agricola; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.
- q) per le vertenze di immobili e terreni locati a terzi e le vertenze aventi come oggetto le richieste di usucapione nei confronti di terzi.
- r) per le vertenze riferite al diritto di famiglia, successioni, donazioni;
- s) per le vertenze che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto;
- t) per le vertenze sia in sede civile che penale che derivino dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- u) per le controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, o parti di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato o sua azienda identificata in Polizza;
- v) per le vertenze condominiali nelle quali l'assicurato non sia l'unico legittimato ad agire o resistere come nelle vertenze pro quota;
- w) per le vertenze riguardanti usucapione, contratti di compravendita e permuta di immobili, (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo, ristrutturazione e sopraelevazione, comprese quelle inerenti ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e ai vizi occulti riferiti agli immobili assicurati in Polizza; i giudizi di divisione;
- x) per le vertenze di intermediazione mobiliare, immobiliare e finanziaria;
- y) per le controversie civili e procedimenti penali che derivino dalla proprietà, dal possesso (leasing/noleggio), dall'utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o imbarcazioni in genere
- w) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) per le spese che derivino per la proposizione di atti di querela/denuncia;
- xx) per le consulenze legali e pareri in genere;
- yy) per i contratti stipulati per spirito di liberalità/donazione;
- zz) quanto non espressamente indicato in Polizza.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Tutela Legale

LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.3 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Il limite di Risarcimento non si intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

Art.	Titolo	Franchigia in euro per ogni sinistro	% scoperto per ogni sinistro	Limite di risarcimento per periodo assicurativo (in euro o in percentuale)
5.1.3	recupero crediti			6.000

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI: INCENDIO E ALTRI EVENTI-FURTO

Art. 6.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
2. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alle verifiche peritali, ma non oltre 60 giorni dalla denuncia (senza diritto ad Indennizzo per questa attività);
3. avvisare l'Intermediario che gestisce il contratto o la Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4. in caso di Furto o dolo presunto, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è avvenuto il Sinistro, nei 5 giorni successivi e inviare alla società un elenco dettagliato dei danni subiti (qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro) insieme alla copia della denuncia all'Autorità;
5. in caso di danno alle merci mettere a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino;
6. in caso di Furto, denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 1. e 6. sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice civile.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1,2,3,4 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente all'art. 2.2.1 - Ricorso terzi o locatari, l'Assicurato **deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato e deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.**

Art. 6.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 6.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse e purché l'altra vi acconsenta, mediante Periti nominati uno dalla società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.4 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.2 "Cosa fare in caso di Sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6.7 seguente;

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Cosa fare in caso di sinistro

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.

I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.5 – COME SI STABILISCE IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Relativamente alla Sezione Incendio ed altri eventi:

FABBRICATI

- a) Si stima la spesa necessaria per la costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) si stabilisce il deprezzamento del Fabbricato in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza rilevante;
- c) si detrae il deprezzamento dalla spesa necessaria alla ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o per la riparazione delle parti solo danneggiate;
- d) dall'importo risultante si toglie infine il valore dei residui.

CONTENUTO, ARREDAMENTO e MACCHINE, ATTREZZI e IMPIANTI

- a) Si stima il costo per la sostituzione delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per qualità e rendimento economico;
- b) si stabilisce il deprezzamento in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, ed allo stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) si detrae il deprezzamento dal costo della sostituzione;
- d) dall'importo risultante si tolgono il valore delle cose illese, il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

QUADRI E OGGETTI D'ARTE, GIOIELLI, PREZIOSI, VALORI, SCORTE, PRODOTTI AGRICOLI, FORAGGI, BESTIAME

- a) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali;
- b) si deduce da tale importo il valore delle cose illese, il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
- c) Per quanto riguarda i soli prodotti agricoli (escluse scorte Foraggi e Bestiame), eventuali prodotti che abbiano subito trasformazioni in azienda vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Art. 6.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le modalità dell'articolo precedente - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i Valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 6.7 – TERMINI DI INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di Sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'assicurato previsti dal contratto in caso di Sinistro, la società si impegna a comunicare all'assicurato l'importo dell'Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal Sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio. Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del Sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, **sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice civile e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Cosa fare in caso di sinistro

NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Art. 6.8 - COME SI DETERMINA IL DANNO

Le parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al "Valore a nuovo"

a) Come si determina l'ammontare del danno in caso di Sinistro

Per ogni partita separatamente:

- a) si stima il Valore a nuovo;
- b) si stima il valore allo stato d'uso, secondo i criteri dell'art. 6.5 (come si stabilisce il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro);
- c) l'eventuale differenza tra il Valore a nuovo e il valore allo stato d'uso costituisce il "supplemento di indennità".

b) Come viene liquidato il Sinistro

In una prima fase il Sinistro viene indennizzato in base al valore allo stato d'uso.

Il supplemento di indennità sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della ricostruzione a nuovo o del rimpiazzo a nuovo, che dovranno avvenire entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, secondo il precedente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per la Società), salvo comprovata forza maggiore.

c) In che misura è corrisposto il supplemento di indennità

Applicando l'art. 6.6 - Assicurazione parziale -, il supplemento di indennità, sarà:

- corrisposto per intero se la somma assicurata è uguale o superiore al Valore a nuovo;
- corrisposto in parte se la somma assicurata è inferiore al Valore a nuovo ma superiore al valore al momento del Sinistro. In questo caso, poiché risulta assicurata solo una parte della differenza necessaria per l'integrale assicurazione a nuovo, il supplemento sarà ridotto proporzionalmente al rapporto tra questa parte e l'intera differenza;
- non dovuto se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

d) Limitazioni all'Indennizzo

Per ogni macchina attrezzo od impianto e per il Contenuto non potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso (determinato con i criteri dell'art. 6.5).

Per il Contenuto della parte abitativa dei fabbricati e destinato ad uso domestico non potrà essere indennizzato importo superiore a cinque volte il relativo valore allo stato d'uso (determinato con i criteri dell'art. 6.5).

e) Validità dell'assicurazione

L'Assicurazione in base al Valore a nuovo vale per cose in stato di attività, escluse quelle fuori uso o non più utilizzabili al momento del Sinistro.

Sono inoltre escluse:

- le scorte e le provviste
- gli effetti personali dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti
- gli oggetti portati dai clienti nell'azienda
- i quadri, gli oggetti d'arte, i gioielli, i preziosi e i Valori.

Art. 6.9 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I PRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Limitatamente alle seguenti cose assicurate, l'ammontare del danno si determina come segue:

- per grappoli d'uva e mosti non prodotti dall'Assicurato il danno verrà determinato in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento del rimpiazzo;
- per grappoli d'uva e mosti prodotti dall'Assicurato il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo degli stessi, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti; qualora non sia possibile il loro rimpiazzo verrà pagato il valore del prodotto risultante dalle quotazioni ufficiali fornite dalla Camera di Commercio competente per territorio;
- per i vini in lavorazione e/o in fase di invecchiamento e/o pronti per la vendita, il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo degli stessi, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti; qualora non sia possibile il loro rimpiazzo, verrà pagato il valore del prodotto risultante dalle quotazioni ufficiali fornite dalla Camera di Commercio competente per territorio, dedotta l'Iva e detratte le spese non ancora sostenute per il completamento della produzione; relativamente ai vini già venduti, qualora sia richiamata la garanzia Prezzo di vendita (Selling price), il danno verrà determinato sulla base di quanto disposta dall'art 2.2.27 - Prezzo di vendita (selling price).

Il tutto da calcolarsi al momento e nel luogo del Sinistro. Il valore del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 6.10 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, **a condizione che non siano sorte o non siano ipotizzabili contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000 euro.**

L'obbligazione della società:

- è condizionata dalla prova, fornita alla società dall'assicurato, che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di cose;
- relativamente alla Sezione Incendio e altri eventi, verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del Sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;**
- relativamente alla Sezione Furto, verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, **purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 6.1 "Cosa fare in caso di Sinistro".**

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 6.11 - OPERAZIONI PERITALI

In caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 6.12 - CONSERVAZIONE TRACCE SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 6.1 - Cosa fare in caso di Sinistro - delle Norme Comuni valide per le sezioni: Incendio - Furto, fermo restando l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del Sinistro, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del Perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Art. 6.13 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, e a specifica richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 6.7 - Pagamento dell'Indennizzo - a ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 6.7, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il Sinistro.

Art. 6.14 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Relativamente all'art. 2.2.19 - Cristalli e insegne, **in caso di Sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di Premio. Su richiesta del Contraente detta somma potrà essere reintegrata nel valore originario versando il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.**

NORME VALIDE PER LA SEZIONE FURTO

Art. 6.15 - COME SI DETERMINA IL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro, ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 6.16 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 10.000,00 euro.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 "Cosa fare in caso di Sinistro" delle Norme Comuni.

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 6.17 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di Sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei Valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.18 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso **scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Deve inoltre fare seguire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui il Contraente o l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché gli atti e i documenti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se il Contraente o l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia, la Società ha diritto di rifiutare il pagamento in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 6.19 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, fino a chiusura del grado di giudizio in corso, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Art. 6.20 - DELIMITAZIONE TEMPORALE – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Relativamente alla garanzia di cui all'art 4.2.21 lett. a) "Responsabilità Civile Prodotti", l'Assicurazione è valida per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell'Assicurazione.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 6.21 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO e SCELTA DEL LEGALE

1. Ai fini della presente Polizza, per Insorgenza del Caso Assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;**
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di Insorgenza del Caso Assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi Assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della Polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini previsti in Polizza, **entro 24** mesi dalla cessazione del contratto

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA

Cosa fare in caso di sinistro

stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione ne fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso Assicurativo:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo Massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. **Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un Legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.**
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 6.22 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ferme le verifiche sulla copertura assicurativa del caso denunciato/operatività della garanzia nel caso concreto, in assenza di nomina di un Legale da parte dell'Assicurato, la Società si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non sia possibile per circostanze di fatto o norme di legge, oppure se la definizione stragiudiziale della controversia non riesce e le pretese dell'assicurato presentano concrete prospettive di successo, la pratica viene trasmessa al Legale scelto ai sensi dell'art 6.19. - Gestione delle vertenze – Spese legali. In ogni caso, la Compagnia autorizza la nomina di un legale di fiducia dell'Assicurato, scelto ai sensi dell'art. 6.19, quando è necessaria la difesa tecnica in un Procedimento penale a carico.

Per ogni stato della vertenza o grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti e le iniziative giudiziali devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione, previo accordo delle parti, può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'Arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.23 - RECUPERO DI SOMME

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 6.24 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso Assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Condizioni di assicurazione

IN AGRICOLTURA



VHV ITALIA ASSICURAZIONI SPA

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG – Sede legale in Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno – Italia
Tel. +39 0437 938611 – vhv@pec.it – www.vhv.it

Cap. Soc. 7.000.000 i.v. - P.iva / CF / Registro imprese di Belluno n° 00075940254 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030